SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 2 marzo 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara, aventi ad oggetto i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

Si comunica, infine, che gli Enti pubblici, gli Istituti di ricerca a carattere scientifico, gli Enti locali territoriali - Regioni, Province e Comuni - nonché le Unità Sanitarie Locali, le Aziende e le altre Istituzioni sanitarie dovranno inviare, per la pubblicazione a titolo gratuito, con una nota di trasmissione, due copie conformi dei bandi di concorso e dei relativi diari delle prove di esame, corredate del titolo e, possibilmente, del supporto informatico, direttamente alla Direzione e Redazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero della Giustizia.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 54/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 2007, n. **18.**

Regolamento di esecuzione delle Decisioni adottate dal XXIII Congresso dell'Unione postale universale - UPU - recanti modifiche al settimo Protocollo addizionale della Costituzione dell'UPU, al Regolamento generale dell'Unione postale universale, alla Convenzione postale universale ed al Protocollo finale e all'Accordo relativo ai servizi di pagamento della posta, tenutosi a Bucarest il 5 ottobre 2004.

07G0027

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 55

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2007.

Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2007-PF», con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2007, per il periodo d'imposta 2006, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2006 e della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il periodo d'imposta 2006, nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

07A01703

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 2006.

Rinuncia formale al contributo sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF assegnata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2006, alla «Fondazione Napoli Novantanove - Napoli».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il quale dispone che, a decorrere dall'anno finanziario 1990, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa Cattolica;

Visto l'art. 48 della predetta legge n. 222 del 1985, in base al quale le quote di cui al citato art. 47, secondo comma, sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione dei beni culturali;

Visto l'art. 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, secondo cui, ai fini dell'attuazione dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono stabiliti con regolamento i criteri e le procedure per l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, con il quale è stato emanato il regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, che reca modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 6 marzo 2006, n. 54, recante ripartizione per l'anno 2005 dei fondi dell'otto per mille dell'IRPEF devoluti alla diretta gestione statale, con il quale è stata attribuita alla «Fondazione Napoli Novantanove - Napoli» una quota parte dei fondi disponibili pari a euro 150.000,00, per l'intervento di «Restauro e musealizzazione del Castello "Il Matinale" sito in San Felice a Cancello (Napoli)»;

Vista la nota del 5 settembre 2006 con la quale la «Fondazione Napoli Novantanove - Napoli» ha rinunciato formalmente al contributo ottenuto;

Ritenuto di dover accogliere la suddetta richiesta;

Decreta:

Art. 1.

1. La «Fondazione Napoli Novantanove - Napoli» non è più destinataria del finanziamento dell'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 2005, assegnato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2006.

2. La quota non utilizzata, di importo pari a euro 150.000,00 deve essere integralmente versata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al capo X dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, sul capitolo 2368, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, per essere riassegnata nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed utilizzata ai fini della ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2006

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 330

07A01942

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 febbraio 2007.

Modifica delle tariffe dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il quale prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, a parità di gettito, le tariffe dell'imposta di bollo dovuta sugli atti per i quali il comma 3 dello stesso art. 1 dispone l'estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463;

Visto il provvedimento interdirigenziale dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, emanato il 6 dicembre 2006, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2006;

Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, recante disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, concernente il perfezionamento e la revisione del sistema catastale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, recante disposizioni concernenti l'utilizzo di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, predisposto ai sensi dell'art. 3-*sexies* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, che ha apportato le modifiche, conseguenti all'introduzione delle procedure telematiche, alla disciplina dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ravvisata la necessità di determinare, a parità di gettito, gli importi dell'imposta di bollo dovuti in misura forfetaria sugli atti trasmessi per via telematica, tenendo conto, ove occorrente, degli adempimenti ad essi correlati;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla tariffa dell'imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'art. 1 il comma 1-*bis*, è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, inclusi gli atti delle società e degli enti diversi dalle società, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del codice civile:

1) per gli atti, aventi ad oggetto il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, comprese le modificazioni o le rinunce di ogni tipo agli stessi, nonché atti aventi natura dichiarativa relativi ai medesimi diritti: euro 230,00;

2) per gli atti di cui al numero 1) che comportano anche formalità nel registro delle imprese: euro 300,00;

3) per tutti gli altri atti che comportano formalità nei pubblici registri immobiliari: euro 155,00;

4) per gli atti di cui al numero 3) che comportano anche formalità nel registro delle imprese: euro 225,00;

5) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 28 marzo 1929, n. 499): euro 125,00;

6) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 28 marzo 1929, n. 499) che comportano anche formalità nel registro delle imprese: euro 195,00»;

b) nella colonna delle note, relativamente al comma 1-*bis* dell'art. 1, in corrispondenza dei punti 1) e 2) del medesimo comma 1-*bis*, sono inseriti, rispettivamente, i seguenti punti:

«1. Quando la formalità ipotecaria e la voltura catastale vengono richieste successivamente alla registrazione dell'atto al quale conseguono è dovuto l'importo pari alla differenza tra l'imposta cumulativa e quanto corrisposto in sede di registrazione.

2. Quando la formalità ipotecaria, la voltura catastale e l'acquisizione degli atti di cui al comma 1-*ter* vengono richieste successivamente alla registrazione dell'atto al quale conseguono è dovuto l'importo pari alla differenza tra l'imposta cumulativa e quanto corrisposto in sede di registrazione.»;

c) nell'art. 1, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. 1. Altri atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione:

1) per gli atti propri delle società e degli enti diversi dalle società non ricompresi nel comma 1-*bis*, incluse la copia dell'atto e la domanda per il registro delle imprese: euro 156,00;

2) per le procure, deleghe e simili: euro 30,00;

3) per gli atti di cessione di quote sociali: euro 15,00;

4) per tutti gli altri atti: euro 45,00»;

d) all'art. 3, comma 2-*bis,* dopo le parole «art. 1, comma 1-*bis*», sono aggiunte le seguenti: «, dal comma 2-ter del presente articolo»;

e) all'art. 3, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente:

«2-*ter*. Formalità richieste per via telematica, per gli atti registrati ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*. 1, numeri 1 e 4, ovvero non soggetti a registrazione:

1) per ogni formalità di trascrizione, iscrizione, annotazione nei registri immobiliari, nonché per la voltura catastale ad essa collegata, comprese la copia dell'atto ad uso formalità ipotecaria e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del codice civile: euro 108,00;

2) per ogni voltura catastale, dipendente da atti che non comportano formalità nei registri immobiliari: euro 15,00»;

f) nella colonna del modo di pagamento relativamente al comma 2-*ter* dell'art. 3 è inserito il seguente punto:

«1. Mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica.»;

g) nella colonna delle note relativamente al comma 2-*ter* dell'art. 3, è inserito il seguente punto:

«1. L'imposta non si applica se in sede di registrazione dell'atto è stata corrisposta l'imposta di cui all'art. 1, comma 1-*bis*.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2007

Il vice Ministro: VISCO

07A01948

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° febbraio 2007.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Cristallo» di Massa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Cristallo» di Massa alla data del 31 gennaio 2007, non è pervenuta alcuna certificazione relativa all'acqua;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Cristallo» di Massa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 1° febbraio 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A01827

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 gennaio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Femea - Soc. Coop. a r.l.», in Corsico, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 3 febbraio 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società Femea - Soc. Coop. a r.l., con sede in Corsico (Milano) (codice fiscale 00977570191) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Silvia Valenti, nata ad Agrigento il 24 febbraio 1976, con studio in Sesto San Giovanni (Milano), via Solferino, 14, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica, qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A01932

DECRETO 23 gennaio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Itinere Società Cooperativa», in Massa, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 20 settembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società Itinere Società Cooperativa, con sede in Masa (codice fiscale 00661470450) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Giuseppe Piccioli, nato a Carrara (Massa) il 16 maggio 1960, con studio in Marina di Carrara (Massa), in piazza Gino Menconi, n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica, qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A01933

DECRETO 23 gennaio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coimex S.C.R.L. United Companies», in Reggio Emilia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 6 dicembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società Coimex S.C.R.L. United Companies, con sede in Reggio Emilia (codice fiscale 01595420355) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Andrea Campani, nato a Reggio Emilia il 18 marzo 1965, ed ivi residente in via Aleardi, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica, qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A01934

DECRETO 23 gennaio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «San Nicola - Società cooperativa - Soc. Coop. a r.l.», in liquidazione, in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'ispezione ministeriale ordinaria in data 17 gennaio 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La coop. San Nicola - Società cooperativa - Soc. Coop. a r.l., in liquidazione, con sede in Torino (codice fiscale 07435400010) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Ortenzia De Grazia, nata a Upata (Venezuela) il 31 maggio 1975, con studio in Torino, via Tolmino n. 2, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A01936

DECRETO 23 gennaio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Sisto IV Società cooperativa a r.l.», in Savona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 29 settembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Sisto IV Società cooperativa a r.l., con sede in Savona (codice fiscale 01251330096) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Marco Pulcini, nato a Genova l'8 marzo 1957, con studio in Genova, via del Campo n. 15/9, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A01937

DECRETO 23 gennaio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agricola di Ugento - Società cooperativa in liquidazione», in Ugento, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 6 ottobre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa Agricola di Ugento - Società cooperativa, in liquidazione, con sede in Ugento (codice fiscale 01958660753) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Matteo Mauro Albanese, nato a Foggia il 1° ottobre 1963, con studio in Lucera (Foggia), via E. Berlinguer n. 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A01938

DECRETO 24 gennaio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Progetto Ischia - Società cooperativa», in Napoli, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'ispezione ministeriale ordinaria in data 6 settembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Progetto Ischia - Società Cooperativa, con sede in Napoli (codice fiscale 05289540634) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

Fiorentino Massimo, nato a Bagnoregio (Viterbo) il 2 ottobre 1945, con studio in Roma, via San Remo, 12;

Marotti Federico, nato a Benevento il 22 marzo 1945, con studio in Benevento, via Croce Rossa, 25;

Ranocchiaro Alberto, nato a Pescara il 19 maggio 1967, con studio in Pescara, via Chieti, 6;

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 gennaio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A01935

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 febbraio 2007.

Individuazione degli uffici dirigenziali non generali di livello regionale e provinciale del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni e integrazioni, recante attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, concernente il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato ed in particolare l'art. 7, comma 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 264, recante il «Regolamento concer-

nente l'individuazione dell'unità dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2001», denominata Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, ed in particolare l'art. 1, comma 5;

Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, concernente il «Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato»;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, recante «Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», ed in particolare l'art. 3, comma 2-*bis*, che sostituisce la tabella B allegata al decreto legislativo n. 155 del 2001, elevando a ventuno i posti della qualifica di dirigente superiore ed aggiungendo alle relative funzioni quella di «comandante regionale» ed alle funzioni del primo dirigente quella di «vice comandante regionale»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 12 gennaio 2005, registrato all'Ufficio centrale del bilancio in data 18 gennaio 2005, al n. 133, con il quale sono state individuate e disciplinate le unità di livello dirigenziale non generale centrali e periferiche dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato e definiti i relativi compiti e le funzioni, ad eccezione dei Comandi provinciali;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*;

Vista la comunicazione effettuata in data 17 gennaio 2007 al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata la necessità di procedere al riassetto strutturale del Corpo forestale dello Stato iniziato con il decreto ministeriale del 12 gennaio 2005, provvedendo all'individuazione degli uffici periferici provinciali di livello dirigenziale non generale ed adeguando l'assetto organizzativo dei Comandi regionali, già istituiti con il predetto provvedimento, alle modifiche normative intervenute, con l'indicazione delle rispettive competenze e con abrogazione dei capi III e IV dello stesso decreto ministeriale;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale;

Acquisito il parere del Ministro dell'economia e delle finanze espresso in data 12 gennaio 2007;

Sulla proposta del Capo del Corpo forestale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Comandi regionali e provinciali

Il capo III del decreto 12 gennaio 2005 del Ministro delle politiche agricole e forestali è abrogato e sostituito dal seguente:

«CAPO III

UNITÀ DIRIGENZIALI NON GENERALI
DI LIVELLO REGIONALE E PROVINCIALE

Art. 11.

Comando regionale

1. Presso le sedi indicate nell'allegato *A*, facente parte del presente decreto, è istituito il Comando regionale del Corpo forestale dello Stato, cui è preposto un dirigente superiore che assume la denominazione di Comandante regionale. Il Comandante regionale è responsabile della gestione delle risorse finanziarie assegnate. Le funzioni vicarie sono svolte da un primo dirigente che assume la denominazione di vice comandante regionale.

2. Il Comandante regionale, nel rispetto delle direttive impartite dall'Ispettorato generale, nel proprio ambito territoriale, pianifica, coordina, supporta e controlla le attività di tutte le strutture ed articolazioni del Corpo forestale dello Stato ivi operanti e attua il raccordo tra queste e l'Ispettorato generale, con riferimento alle funzioni attribuite nel successivo art. 12. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite e dei compiti istituzionali sono assegnate al Comandante regionale dall'Ispettorato generale adeguate risorse umane, nonché economiche e strumentali nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 12.

Funzioni e compiti del Comando regionale

Il Comando regionale, in relazione alle competenze attribuite al Corpo forestale dello Stato dalla normativa vigente, svolge, nell'ambito del territorio della rispettiva regione, le funzioni ed i compiti di seguito indicati:

a) cura dei rapporti istituzionali e rappresentanza in ambito regionale, rapporti con gli organi della stampa, rappresentanza in sede regionale dell'Amministrazione centrale nelle relazioni sindacali concernenti il Corpo forestale dello Stato;

b) coordinamento, ove necessario, dell'attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, supporto operativo al Sistema d'indagine (SDI), direzione della Centrale operativa regionale e gestione del servizio di emergenza ambientale 1515;

c) coordinamento delle attività connesse ai controlli sull'attuazione dei regolamenti comunitari nei settori agricolo, agro-alimentare e forestale;

d) svolgimento delle funzioni di autorità amministrativa programmazione e organizzazione delle attività di controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (CITES);

e) pianificazione, svolgimento ed elaborazione di indagini statistiche, finalizzate alla previsione, prevenzione e investigazione del fenomeno degli incendi boschivi;

f) concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi;

g) pianificazione dell'attività di monitoraggio ambientale, con particolare riferimento all'inventario forestale, allo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al territorio in genere, con raccolta elaborazione, archiviazione e diffusione dati;

h) coordinamento delle attività di accertamento del danno ambientale;

i) coordinamento di tutte le attività specialistiche;

j) gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, con particolare riferimento a:

congedi ordinari, straordinari, permessi ed aspettative che non comportino perdita di retribuzione o di anzianità, limitatamente ai capi degli uffici dipendenti e al personale del Comando regionale nonché a quello del coordinamento territoriale per l'ambiente avente sede nel territorio regionale ed a quello degli uffici territoriali per la biodiversità;

riconoscimento e concessione dei benefici di cui alla legge n. 104/1992;

mobilità a domanda del personale in ambito regionale secondo le procedure ed i criteri stabiliti dallo specifico regolamento per i trasferimenti, nel rispetto delle dotazioni organiche;

riconoscimento e concessione dei permessi di studio (150 ore);

missioni di tutto il personale in ambito regionale;

atti e provvedimenti disciplinari, ai sensi della normativa vigente;

assegno funzionale e trattamento economico accessorio;

istruttoria ai fini del riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio e della concessione dell'equo indennizzo;

attività ispettive in ambito regionale;

trasferimento contratti di fornitura di beni e servizi di ambito regionale e pianificazione delle ed alienazione dei beni mobili, compresi gli automezzi di servizio, in ambito regionale;

stipula di attività contrattuali delle strutture e articolazioni territoriali;

rilascio delle concessioni all'uso di tutti gli alloggi di servizio;

pianificazione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà o in concessione al CFS;

rinnovo patenti CFS;

k) applicazione delle direttive emanate in materia dall'Ispettorato generale sulla formazione del personale, addestramento al tiro e armamento;

l) coordinamento sull'applicazione della normativa in materia di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro da parte delle strutture sotto ordinate operanti nella regione;

m) attuazione delle iniziative di sviluppo e di sicurezza dei sistemi informatici e di telecomunicazione radio.

Art. 13.

Comando provinciale

1. In ambito provinciale, presso le sedi indicate nell'allegato *B*, facente parte integrante del presente decreto, è istituito il Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato, cui è preposto un primo dirigente, che assume la denominazione di Comandante provinciale.

2. Il Comandante provinciale, nel rispetto delle direttive impartite dal Comando regionale ed in raccordo con esso, dirige, coordina e controlla le attività di tutte le strutture del Corpo forestale dello Stato operanti nella provincia, con riferimento alle funzioni attribuite nel successivo art. 14.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite e dei compiti istituzionali, nel proprio ambito operativo territoriale, sono assegnate al Comandante provinciale dal Comando regionale, adeguate risorse economiche e strumentali.

4. Il Comandante provinciale, in qualità di componente del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, dispone l'impiego del personale delle strutture e articolazioni territoriali di competenza per i servizi di ordine pubblico, sentiti i rispettivi responsabili.

Art. 14.

Funzioni e compiti del Comando provinciale

1. Il Comando provinciale, in relazione alle competenze attribuite al Corpo forestale dello Stato dalla normativa vigente, svolge, nell'ambito del territorio della rispettiva provincia, le funzioni ed i compiti di seguito indicati:

a) cura dei rapporti istituzionali con le autorità di pubblica sicurezza, con le amministrazioni provinciali, con le strutture periferiche statali di rilevanza provinciale, con altri enti di rilevanza provinciale e connessa attività di rappresentanza e comunicazione istituzionale;

b) pianificazione e gestione operativa delle attività di polizia, di investigazione, di pubblico soccorso e protezione civile;

c) attività di controllo in materia dei regolamenti comunitari nei settori agricoli, alimentari e forestali;

d) indagini statistiche ed attività consultive, in ambito provinciale, finalizzate alla previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;

e) gestione operativa delle attività di monitoraggio ambientale e dell'accertamento del danno ambientale;

f) gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, con particolare riferimento a:

congedi ordinari, straordinari, permessi ed aspettative che non comportino perdita di retribuzione o di anzianità, limitatamente al personale dipendente dal Comando provinciale;

atti e provvedimenti disciplinari, ai sensi della normativa vigente;

trasferimento dei beni mobili in ambito provinciale, compresi gli automezzi di servizio;

stipula di contratti di fornitura di beni e servizi di ambito provinciale.».

Art. 2.

Norma transitoria

1. È abrogato il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 1° giugno 1987 limitatamente alla denominazione del funzionario che coordina le attività del Corpo forestale dello Stato a livello regionale e provinciale e delle relative unità coordinate, nonché il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 gennaio 2005, limitatamente ai capi III e IV.

2. Con successivi provvedimenti del Capo del Corpo forestale dello Stato da emanarsi ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 264, viene stabilito l'assetto organizzativo interno di ogni Comando regionale e provinciale.

3. I Comandanti regionali e provinciali subentrano in tutti i compiti e le funzioni esercitate in base alla normativa vigente dai dirigenti e dai funzionari del Corpo forestale dello Stato responsabili, rispettivamente, a livello regionale e provinciale.

4. Con successivi provvedimenti del Capo del Corpo forestale dello Stato, saranno individuati gli uffici centrali e periferici di livello non dirigenziale del Corpo forestale dello Stato, con la definizione delle relative dipendenze, rapporti gerarchici, compiti e funzioni.

5. Con successivo provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato saranno individuate le piante organiche degli uffici centrali e periferici disciplinati dal presente provvedimento.

Art. 3.

Clausola finanziaria

1. L'attuazione del presente decreto avviene nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e degli organici previsti dalla normativa vigente. L'istituzione ed il funzionamento degli uffici previsti dal presente decreto avvengono mediante l'utilizzo delle sedi e delle risorse umane e strumentali delle strutture già operanti per il Corpo forestale dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 9 febbraio 2007

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 160

ALLEGATO *A*

Comando regionale del Corpo forestale dello Stato dell'Abruzzo con sede a L'Aquila.

Comando regionale del Corpo forestale dello Stato della Basilicata con sede a Potenza.

Comando regionale del Corpo forestale dello Stato della Calabria con sede a Reggio Calabria.

Comando regionale del Corpo forestale dello Stato della Campania con sede a Napoli.

Comando regionale del Corpo forestale dello Stato dell'Emilia Romagna con sede a Bologna.

Comando regionale del Corpo forestale dello Stato del Lazio con sede a Roma.

Comando regionale del Corpo forestale dello Stato della Liguria con sede a Genova.

Comando regionale del Corpo forestale dello Stato della Lombardia con sede a Milano.

Comando regionale del Corpo forestale dello Stato delle Marche con sede ad Ancona.

Comando regionale del Corpo forestale dello Stato del Molise con sede a Campobasso.

Comando regionale del Corpo forestale dello Stato del Piemonte con sede a Torino.

Comando regionale del Corpo forestale dello Statò della Puglia con sede a Bari.

Comando regionale del Corpo forestale dello Stato della Toscana con sede a Firenze.

Comando regionale del Corpo forestale dello Stato dell'Umbria con sede a Perugia.

Comando regionale del Corpo forestale dello Stato del Veneto con sede a Padova.

ALLEGATO *B*

Abruzzo

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato dell'Aquila.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Chieti.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Pescara.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Teramo.

Basilicata

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Matera.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Potenza.

Calabria

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Catanzaro.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Cosenza.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Crotone.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Reggio Calabria.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Vibo Valentia.

Campania

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Avellino.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Benevento.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Caserta.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Napoli.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Salerno.

Emilia Romagna

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Bologna.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Ferrara.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Forlì-Cesena.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Modena.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Parma.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Piacenza.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Ravenna.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Reggio Emilia.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Rimini.

Lazio

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Frosinone.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Latina.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Rieti.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Roma.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Viterbo.

Liguria

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Genova.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Imperia.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato della Spezia.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Savona.

Lombardia

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Bergamo.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Brescia.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Como.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Cremona.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Lecco.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Lodi.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Mantova.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Milano.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Pavia.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Sondrio.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Varese.

Marche

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Ancona.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Ascoli Piceno.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Macerata.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Pesaro e Urbino.

Molise

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Campobasso.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Isernia.

Piemonte

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Alessandria.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Asti.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Biella.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Cuneo.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Novara.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Torino.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Verbano - Cusio - Ossola.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Vercelli.

Puglia

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Bari.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Brindisi.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Foggia.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Lecce.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Taranto.

Toscana

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Arezzo.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Firenze.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Grosseto.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Livorno.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Lucca.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Massa-Carrara.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Pisa.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Pistoia.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Prato.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Siena.

Umbria

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Perugia.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Terni.

Veneto

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Belluno.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Padova.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Rovigo.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Treviso.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Venezia.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Verona.

Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Vicenza.

07A01947

DECRETO 21 febbraio 2007.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Vista l'istanza fatta propria dall'Assessorato all'agricoltura della regione Piemonte ed il parere positivo in merito alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita « Barbaresco», presentata dal Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero;

Visti i decreti ministeriali del 22 aprile 1992 concernenti rispettivamente: «Elementi da includere facoltativamente nei disciplinari di produzione dei vini a docg e doc», e «Condizioni e modalità di utilizzazione dei nomi di comuni, di frazioni, di zone amministrativamente definite e di sottozone per i vini a docg e doc»;

Visto il il regolamento CE n. 1493/1999, allegato VII punto B, lettera *b)*, punto F);

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, ed in particolare l'art. 24, commi 3 e 4;

Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la modifica suddetta, tenutasi, nel comune di Barbaresco il giorno 12 ottobre 2006;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2006;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità al parere espresso dal predetto Comitato;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata garantita «Barbaresco», approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 1980, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2007.

2. La denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2007, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» con una delle menzioni geografiche aggiuntive - riportate all'art. 7 del disciplinare di produzione annesso al presente decreto - sono tenuti ad aggiornare l'iscrizione dei rispettivi terreni vitati ai competenti organi territoriali, secondo le modalità prescritte dall'art. 15 della legge n. 164 del 10 febbraio 1992, e dal decreto ministeriale del 27 marzo 2001.

2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2007, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» con una delle menzioni geografiche aggiuntive - riportate all'art. 7 del disciplinare di produzione annesso al presente decreto - seguite dalla specificazione «vigna», sono tenuti ad aggiornare l'iscrizione dei rispettivi terreni vitati ai competenti organi territoriali, secondo le modalità prescritte dall'art. 15 e dall'art. 6, comma 3, della legge n. 164 del 10 febbraio 1992, nonché dal decreto ministeriale del 27 marzo 2001.

3. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2007, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 164/1992, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, presso i competenti organi territoriali, ai fini dell'iscrizione dei terreni medesimi, all'apposito albo dei vigneti a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco».

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «BARBARESCO»

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

«Barbaresco»;

«Barbaresco» riserva;

«Barbaresco» e «Barbaresco» riserva, con una delle «menzioni geografiche aggiuntive» - riportate al successivo art. 7 - alle quali potrà essere aggiunta la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo alle condizioni stabilite dall'art. 7, comma 5.

2. Le delimitazioni delle «menzioni geografiche aggiuntive» a norma del decreto ministeriale 22 aprile 1992 sono definite tramite l'allegato in calce al presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» devono essere ottenuti da uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Nebbiolo nei biotipi «Michet» e «Lampia».

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. La zona di origine delle uve atta a produrre i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» comprendente i territori già delimitati con decreto ministeriale 31 agosto 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238, del 12 ottobre 1933, nonché quelli per i quali ricorrono le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, include l'intero territorio dei comuni di Barbaresco, Neive, Treiso (già frazione di Barbaresco) e la parte della frazione «San Rocco Senodelvio» già facente parte del comune di Barbaresco ed aggregata al comune di Alba con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1957, n. 482, ricadenti nella provincia di Cuneo.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: argillosi, calcarei e loro eventuali combinazioni;

giacitura: collinare, sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;

altitudine: non superiore a 550 m s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve, ma con l'esclusione del versante nord;

densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.500;

forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: controspalliera; sistema di potatura: Guyot);

pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.

3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita: «Barbaresco» con o senza «menzione geografica aggiuntiva», «Barbaresco» riserva con o senza «menzione geografica aggiuntiva», ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

Vini	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico volumico minimo naturale
«Barbaresco»	8	12,00% vol.
«Barbaresco» riserva	8	12,00% vol.
con menzione geografica aggiuntiva:		
«Barbaresco»	8	12,00% vol.
«Barbaresco» riserva	8	12,00% vol.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco», «Barbaresco» riserva, entrambi con «menzione geografica aggiuntiva» e «vigna» seguita dal relativo toponimo deve essere:

vini «Barbaresco» e «Barbaresco» riserva con menzione geografica e vigna:

Vini	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico volumico minimo naturale
«Barbaresco»	7,2	12,50% vol.
«Barbaresco» riserva	7,2	12,50% vol.

La denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» con menzione geografica aggiuntiva può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché tale vigneto abbia un'età d'impianto di almeno sette anni. Se l'età del vigneto è inferiore, la produzione di uve ad ettaro ammessa è pari:

	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico volumico minimo naturale
al terzo anno:	4,3	12,50% vol.
al quarto anno:	5	12,50% vol.
al quinto anno:	5,8	12,50% vol.
al sesto anno:	6,5	12,50% vol.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati, che prevedano di ottenere rese maggiori rispetto a quelle indicate dalla regione Piemonte, ma non superiori a quelle fissate dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, mediante lettera raccomandata agli organi preposti al controllo, competenti per territorio, la data di inizio delle operazioni, la stima della maggiore resa, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela o del consiglio interprofessionale può fissare limiti massimi di uva classificabile per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare di produzione.

2. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sentito il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, può altresì consentire che le suddette operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio siano effettuate dalle aziende che, avendo stabilimenti situati nei territori delle province di Cuneo, Asti, Alessandria inclusi nell'art. 4 del disciplinare annesso al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, dimostrino che già effettuarono tali operazioni, previa attestazione della competente camera di commercio.

3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vini	Resa uva/vino	Produzione max di vino
«Barbaresco»	70%	56 hl/ha
«Barbaresco» riserva	70%	56 hl/ha

Per l'impiego della menzione geografica aggiuntiva seguita da «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino hl/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4, punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

4. La resa massima dell'uva in vino finito al termine del periodo di invecchiamento obbligatorio non dovrà essere superiore a:

Vini	Resa uva/vino	Produzione max di vino
«Barbaresco»	68%	54,4 hl
«Barbaresco» riserva	68%	54,4 hl

5. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento, secondo i metodi e i limiti riconosciuti dalla legislazione vigente.

6. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento minimo di:

Vini	Durata mesi	Di cui in legno	Decorrenza
«Barbaresco»	26	9	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve
«Barbaresco» riserva	50	9	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve

L'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data, per ciascuno di essi, di seguito indicata:

Vini	Data
«Barbaresco»	1° gennaio del terzo anno successivo alla vendemmia
«Barbaresco» riserva	1° gennaio del quinto anno successivo alla vendemmia

7. È consentita a scopo migliorativo l'aggiunta, nella misura massima del 15%, di «Barbaresco» più giovane a «Barbaresco» più vecchio o viceversa nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso granato;

odore: intenso e caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.; «Barbaresco» con «menzione geografica» e «vigna»: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» tipologia «riserva», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso granato;

odore: intenso e caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.; «Barbaresco» con «menzione geografica aggiuntiva» e «vigna»: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

3. È in facoltà del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

1. La denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Barbaresco» e «Barbaresco» riserva può essere seguita - secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale 22 aprile 1992 - da una delle seguenti «menzioni geografiche aggiuntive», amministrativamente definite nell'allegato del presente disciplinare di produzione: Albesani, Asili, Ausario, Balluri, Basarin, Bernadot, Bordini, Bricco di Neive, Bricco di Treiso, Bric - Micca, Ca' Grossa, Canova, Cars, Casot, Castellizzano, Cavanna, Cole, Cottà, Currà, Faset, Fausoni, Ferrere, Gaia-Principe, Gallina, Garassino, Giacone, Giacosa, Manzola, Marcarini, Marcorino, Martinenga, Meruzzano, Montaribaldi, Montefico, Montersino, Montestefano, Muncagöta, Nervo, Ovello, Pajè, Pajorè, Pora, Rabajà, Rabajà-Bas, Rio Sordo, Rivetti, Rizzi, Roccalini, Rocche Massalupo, Rombone, Roncaglie, Roncagliette, San Cristoforo, San Giuliano, San Stunet, Secondine, Serraboella, Serracapelli, Serragrilli, Starderi, Tre Stelle, Trifolera, Valeirano, Vallegrande e Vicenziana. Le suddette menzioni geografiche aggiuntive, possono essere accompagnate dalla menzione «vigna» seguita dal

relativo toponimo, alle condizioni previste al successivo comma 4. Detta menzione «vigna» dovrà essere indicata soltanto se unita ad una delle menzioni geografiche aggiuntive di cui sopra.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

3. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» di cui all'art. 1, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non si confondano con le «menzioni geografiche aggiuntive», fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti, non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore.

4. Nella designazione e presentazione dei vini «Barbaresco» e «Barbaresco» riserva, la «menzione geografica aggiuntiva» dovrà essere riportata immediatamente sotto la denominazione e non potrà avere dimensione superiore a quelle utilizzate per indicare «Barbaresco».

5. Nella designazione e presentazione dei vini «Barbaresco» e «Barbaresco» riserva, la denominazione di origine controllata e garantita può essere accompagnata dalla menzione «vigna» a condizione che sia rivendicata anche la «menzione geografica aggiuntiva» e purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale menzione sia iscritta nella «Lista positiva» istituita dall'organismo che detiene l'albo dei vigneti della denominazione;

coloro che nella designazione e presentazione dei vini «Barbaresco», intendono accompagnare la denominazione di origine e la menzione geografica aggiuntiva con l'indicazione della «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione pari al 50% o inferiori, al carattere usato per la denominazione di origine.

6. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Barbaresco» con o senza menzione geografica aggiuntiva è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» di cui all'art. 1, per la commercializzazione devono essere di forma tradizionale, di vetro scuro con dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia.

2. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» di cui all'art. 1, per la commercializzazione devono essere di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 37,5 cl e con l'esclusione di quella da 200 cl.

3. È vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio dei vini.

4. Inoltre, su richiesta delle ditte interessate, a scopo promozionale, può essere consentito, con specifica autorizzazione del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, l'utilizzo delle capacità da litri 6, 9, 12 e 15.

ALLEGATO DELLE MENZIONI GEOGRAFICHE AGGIUNTIVE DELLA DOCG BARBARESCO A NORMA DEL DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1992

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Albesani»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Albesani» è compresa nei fogli di mappa n. 9 e 10 del comune di Neive. Confina sul lato ovest con la sottozona Gallina e la dividente è rappresentata dalla strada provinciale, n. 3 (tronco n. 20), Rondò-Baraccone, partendo dall'intersezione di quest'ultima con la strada comunale Gallina fino ad arrivare in località Cascina Piana. Sul lato nord il confine è rappresentato dalla strada comunale Valscellera-Valtanaro, per la sua estensione da Cascina Piana al mappale n. 319. Sul lato est il confine è rappresentato nel tratto più a nord dalla valle che divide la sottozona in questione dalla sottozona Balluri, denominata Valle Possa, proseguendo poi in prossimità della strada vicinale Maiano. Successivamente nella parte più a sud il confine con la sottozona Bordini è rappresentato dalla strada comunale Balluri, con partenza in prossimità della Cascina Bricchetto fino ad arrivare all'intersezione tra la strada sopraindicata e la strada comunale Bordini. Sul lato sud la dividente con la sottozona Gallina è rappresentata, partendo da ovest dal rio Val Montiglio, proseguendo poi in prossimità dei mappali numeri 182, 385, 250, 226, 212, 249, 248 e 245 (attraversato sulla stessa direzione dei precedenti), e successivamente sulla capezzagna situata sui mappali numeri 244, 231 e 232.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Asili»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Asili» è compresa nei fogli di mappa n. 5 e 6 del comune di Barbaresco. Confina sul lato ovest con la linea, non identificata sul posto, che divide il mappale n. 69 del foglio n. 6 (Asili) dai mappali numeri 68, 67 e 70 del foglio n. 6 (Pora) fino alla scarpata che attraversa il mappale n. 72 del foglio n. 6. Prosegue poi lungo una linea esistente tra i mappali numeri 65, 134 e 155 del foglio n. 6 (Asili) ed i mappali numeri 180 e 182 del foglio n. 6 (Pora) e tra i mappali numeri 154/p, 159, 154/p, 41 e 289 (Asili) ed i mappali numeri 182, 308, 302, 161, 154/p, 44, 291 e 364 (Faset) fino alla strada comunale Stazione. Sul lato nord il confine segue la strada comunale Stazione intervallato soltanto dalla capezzagna che separa i mappali numeri 288, 278 e 285 (Asili) del foglio n. 6 dai mappali numeri 286 e 362 (Faset) del foglio n. 6. Sul lato est la dividente segue la capezzagna esistente tra i mappali numeri 396, 186, 132, 187 e 289 del foglio n. 5 (Asili) e i mappali numeri 180, 427 e 288 del foglio n. 5 (Muncagota), e tra i mappali numeri 289, 295, 296, 297 e 298 del foglio n. 5 (Asili) e i mappali numeri 350, 277, 404, 403, 276 e 300 del foglio n. 5 (Rabajà). Sul lato sud il confine è costituito per un primo tratto dalla strada vicinale Asili, prosegue poi lungo la capezzagna esistente tra i mappali numeri 107, 108, 109 e 110 del foglio n. 6 (Asili) e il mappale n. 111 del foglio n. 6 (Martinenga) fino alla linea, non identificata sul posto, che divide i mappali numeri 110, 74, 73 e 69 (Asili) dai mappali numeri 111, 298 e 112 del foglio n. 6 (Martinenga).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Ausario»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Ausario» è compresa nei fogli di mappa numeri 3 e 4 del comune di Treiso. Confina sul lato est con il rio Chirella e sul lato sud confina con i mappali numeri 176, 497, 579 e 809. Sul lato ovest confina con la sottozona Valeirano e sul lato nord confina con i mappali numeri 188, 239, 244, 268, 270, 271 e 287.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Balluri»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Balluri» è compresa nei fogli di mappa numeri 3, 4 e 9 del comune di Neive. Confina sul lato ovest con la dividente rappresentata dalla valle tra la sottozona Balluri e la sottozona Albesani denominata Valle Possa e sul lato nord è delimitato da un tratto della strada comunale Valscellera-Valtanaro, fino alla dividente tra la sottozona in questione e la sottozona Albesani, posta tra i mappali numeri 119 (Balluri) e 319 (Albesani). Sul lato est la dividente dalla sottozona Starderi è rappresentata dalla strada comunale San Gervasio-Pelisseri e sul lato sud,

partendo da est, in prossimità del mappale n. 586, la dividente è rappresentata dalla capezzagna che separa i due versanti della collina (versante nord/sottozona Bordini; versante sud/sottozona Balluri). Successivamente il confine è posto in prossimità della strada vicinale Maiano (dividente la sottozona Balluri e sottozona Albesani).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Basarin»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Basarin» è compresa nei fogli di mappa numeri 12 e 13 del comune di Neive. Confina sul lato ovest con il comune di Barbaresco e sul lato nord la dividente è posta in prossimità dei mappali numeri 807, 748, 407, 416, 418 e 419, che dividono i due versanti della collina, successivamente è delimitato da via Borio sino alla cascina e poi, sulla direttrice della strada vicinale S. Cristoforo attraversa i mappali numeri 210, 204, 203, 637, 641, 193, 182, 183 e 185, incontrandosi poi con la strada comunale Zocco. Sul lato est il confine è rappresentato dal corso del torrente Tinella e sul lato sud è delimitato in un primo tratto dalla strada provinciale n. 51 (tronco n. 1), Tre Stelle-Valgrande-Borgonuovo e successivamente segue il corso del torrente Tinella.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Bernardot»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Bernardot» è compresa nel foglio di mappa n. 8 del comune di Treiso. Confina sul lato est con la strada Basso e sul lato sud confina con i mappali numeri 118, 119, 99, 301, 96 e 99 e con il rio Massalupo. Sul lato ovest confina con i mappali numeri 414, 54, 343, 12, 13 e 14, sul lato nord confina con la strada Rizzi.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Bordini»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Bordini» è compresa nei fogli di mappa numeri 5, 8 e 9 del comune di Neive. Confina sul lato ovest in un primo tratto con la strada comunale Bordini e successivamente con la strada comunale Balluri. Sul lato nord, partendo da est, il confine è posto in prossimità dei mappali numeri 340, 338, 398, 508 e 311, successivamente sulla strada comunale Pelisseri, fino al mappale n. 586, la dividente è rappresentata dalla capezzagna che separa i due versanti della collina (versante nord/sottozona Bordini; versante sud/sottozona Balluri). Sul lato est il confine è rappresentato dalla strada comunale Valledoglio e sul lato sud il confine è rappresentato da strada vicinale Varrenere, strada vicinale Garombo e successivamente da via Circonvallazione.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Bricco di Neive»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Bricco di Neive» è compresa nei fogli di mappa numeri 20, 21 e 19 del comune di Neive. Confina sul lato ovest in un primo tratto dalla dividente tra il comune di Neive e il comune di Coazzolo e successivamente la dividente è posta sul confine tra i comuni di Neive e Mango. Sul lato nord la dividente tra la sottozona Bricco e la sottozona Canova è rappresentata dal rio che attraversa la valle e sul lato est la dividente con la sottozona Bric Micca è rappresentata dalla strada comunale Fossamara. Sul lato sud il confine sud-est è rappresentato dalla dividente tra il comune di Neive e il comune di Mango, a sud-ovest la dividente è invece in prossimità della strada comunale Fossamara, per la sua completa estensione nel comune di Neive.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Bricco di Treiso»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Bricco di Treiso» e compresa nel foglio di mappa n. 6 del comune di Treiso. Confina sul lato est con i mappali numeri 206, 189 e 495, sul lato sud confina con i mappali numeri 321, 340, 486, 581, 487, 488 e 341. Sul lato ovest confina con la strada provinciale Rizzi e sul lato nord confina con i mappali numeri 193, 152, 720, 69, 692 e 694.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Bric-Micca»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Bric-Micca» è compresa nei fogli di mappa numeri 20, 21 e 22 del comune di Neive. Confina sul lato ovest con la strada provinciale n. 51 (tronco n. 2) S. Maria Del Piano-Mango, successivamente il confine si snoda sulla strada comunale Ronco Nuovo, seguendo poi il confine tra il comune di Neive e il comune di Neviglie. Sul lato nord il confine è rappresentato dalla strada comunale Biestri e sul lato est la dividente con la sottozona Bricco di Neive è rappresentata in un primo tratto dalla strada comunale Biestri e successivamente è delimitato dal confine tra il comune di Neive e il comune di Mango. Sul lato sud il confine è rappresentato dalla dividente tra il comune di Neive e il comune di Neviglie.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Ca' Grossa»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Ca' Grossa» è compresa nei fogli di mappa numeri 7 e 8 del comune di Barbaresco. Confina sul lato ovest, partendo dalla strada vicinale Berchialla fino alla capezzagna esistente tra il mappale n. 132 del foglio n. 7 (Ca' Grossa) e il n. 69 (Roncagliette) del foglio n. 7. La dividente segue la scarpata tra il mappale n. 131 (Ca' Grossa) e il n. 69 (Roncagliette) del foglio n. 7 continuando poi su una linea non identificata sul posto che suddivide i mappali numeri 131/p e 70 (Ca' Grossa) da quelli n. 69/p, 130 e 72 del foglio n. 7. La linea attraversa il mappale n. 86 separandolo dalla sottozona Roccalini e prosegue sulla scarpata esistente tra il mappale n. 86/p (Ca' Grossa) e il n. 41 (Roccalini) del foglio n. 7. L'ultimo tratto è costituito da una linea di separazione tra noccioleto e seminativo dividente il mappale n. 86/p (Ca' Grossa) da quello n. 50 (Roccalini) del foglio n. 7 fino al rio dividente il mappale n. 52 del foglio n. 7 dal mappale n. 86/p del foglio n. 7 fino alla ferrovia. Sul lato nord-est il confine è costituito dalla ferrovia e sul lato sud-est la dividente è costituita per un primo tratto da un rio dividente i mappali numeri 59/p, 61 e 62 del foglio n. 7, mappale n. 224 del foglio n. 8 dal mappale n. 59/p del foglio n. 7 e n. 2, 4, 12, 365 e 13 del foglio n. 8 fino al fosso che divide il mappale n. 224/p (Ca' Grossa) dai mappali numeri 224/p e 225 (Niccolini) del foglio n. 8. Prosegue lungo la capezzagna esistente tra i mappali numeri 442 (Ca' Grossa) e n. 444 (Niccolini) del foglio n. 8 fino alla strada interpoderale che separa il mappale n. 443 della presente sottozona dai mappali numeri 444 e 244 del foglio n. 8 (Niccolini). Riprende un fosso tra il mappale n. 526 (Ca' Grossa) e i numeri 244 e 243 (Niccolini) del foglio n. 8, e continua lungo la capezzagna passante tra i mappali numeri 241 (Ca' Grossa) e numeri 243 e 242 (Niccolini) del foglio n. 8 per terminare sulla strada provinciale Alba-Acqui. Sul lato sud-ovest il confine parte dalla strada provinciale Alba-Acqui e prosegue sulla strada vicinale Berchialla fino al mappale n. 380 del foglio n. 8 dividendo la presente sottozona da quella denominata Roncaglie.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Canova»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Canova» è compresa nei fogli di mappa numeri 16, 18 e 19 del comune di Neive. Confina sul lato ovest, partendo da nord, con il comune di Coazzolo, successivamente prosegue in prossimità della strada provinciale n. 194 (confine strada provinciale n. 3/Coazzolo), fino al mappale n. 496. Da qui prosegue sulla capezzagna, che divide i due versanti della collina, situata sui mappali numeri 155, 137, 156, 461, 169, 407, 564, 174, 200, 420, 161, 222, 223, 225, 191, 527, 526, 272, 421, 270, 193 e 197. Sul lato nord il confine è rappresentato dalla strada provinciale n. 194 in direzione Coazzolo e sul lato est il confine è tra il comune di Neive e il comune di Coazzolo. Sul lato sud il confine è rappresentato dal rio che attraversa la valle.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Cars»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Cars» è compresa nei fogli di mappa numeri 4, 5 e 6 del comune di Barbaresco. Confina sul lato ovest con la linea dividente i mappali numeri 351, 22 e 323 del foglio n. 6, mappali numeri 247, 425, 266, 267, 234 e 237 del foglio n. 4, dai mappali numeri 319 e 203 del foglio

n. 6, numeri 244, 392, 393, 487, 486, 485, 243, 242, 241, 245, 246, 426, 240, 428, 429, 430, 431, 432, 434, 435 e 238 del foglio n. 4 fino alla strada comunale del Porto. Sul lato nord-est la dividente segue la strada comunale del Porto fino al rio dividente i mappali numeri 175, 171, 170 e 163 del foglio n. 4 (Cars) dai mappali numeri 148, 169, 105, 165 e 164 del foglio n. 4 (Paiè). Prosegue poi lungo la capezzagna esistente tra il mappale n. 162 del foglio n. 4 (Cars) ed i numeri 156, 161 e 160 del foglio n. 4 (Paiè), percorre per un breve tratto la vecchia strada comunale degli Asili e si chiude sulla strada provinciale Alba-Acqui tramite la linea dividente i mappali numeri 177 e 176 del foglio n. 5 dal mappale n. 516 del foglio n. 5. Sul lato sud il confine segue la strada comunale Stazione fino alla linea dividente il mappale n. 284 del foglio n. 6, mappali numeri 310 e 285 del foglio n. 4 (Cars) dai numeri 285 e 362 del foglio n. 6 (Asili) ed i mappali numeri 285, 282/p, 494/p, 183, 184, 439, 441, 281, 259, 255 e 436 del foglio n. 4 (Cars) dai numeri 513, 283, 282/p, 494/p, 282/p, 440, 258, 257, 256 e 258 del foglio n. 4 (Faset). Prosegue lungo una strada interpoderale insistente tra i mappali numeri 324 e 325 del foglio n. 6 (Cars) e il mappale n. 258 del foglio n. 4 fino alla linea che divide il mappale n. 351 del foglio n. 6 (Cars) dai mappali numeri 35, 215 e 326 del foglio n. 6 (Faset).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Casot»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Casot» è compresa nei fogli di mappa numeri 3 e 6 del comune di Treiso. Confina sul lato est con i mappali numeri 509, 267, 287, 282, 281, 280, 289, 299 e 300, sul lato sud confina con i mappali numeri 306, 314 e 316. Sul lato ovest confina con il rio Chirella e sul lato nord confina con i mappali numeri 244, 215, 214, 373, 210, 371, 190, 393, 165, 166, 392 e 368.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Castellizzano»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Castellizzano» è compresa nel foglio di mappa n. 1 del comune di Treiso. Confina sul lato est con i mappali numeri 164, 165, 121, 178 e 162 e sul lato sud confina con i mappali numeri 47, 298, 299 e 300 e con il rio Castellizzano. Sul lato ovest confina con il comune di Neviglie e sul lato nord confina con il comune di Neive.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Cavanna»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Cavanna» è compresa nei fogli di mappa numeri 2 e 4 del comune di Barbaresco. Confina sul lato nord-ovest con la dividente è costituita dai mappali numeri 70/p, 51, 371, 50, 49, 47, 45, 42/p, 488/p, 16, 13, 315, 12, 18, 21/p, 77, 23, 24 e 25 del foglio n. 4, i mappali numeri 200, 41, 42 e 50/p del foglio n. 2, dai mappali numeri 72, 532, 71, 48, 44, 414, 413, 42/p, 488/p, 43, 15, 14, 316, 11, 9, 21/p, 7, 61, 53 e 32 del foglio n. 4 e i numeri 28, 50/p e 52 del foglio n. 2 formanti le Rocche di Barbaresco. Sul lato nord-est il confine è costituito da una linea, non identificata sul posto, che attraversa i mappali numeri 50, 51, 45, 120, 122, 127, 134, 137, 279, 280, 296 e 191 del foglio n. 2 ed i mappali numeri 515 e 28 del foglio n. 4. Sul lato sud la dividente prosegue per il primo tratto lungo la strada comunale Secondine per poi coincidere con il confine tra i mappali numeri 58, 374 e 525 (Cavanna) e i numeri 62, 319, 373, 55, 527, 69 e 526 del foglio n. 4 (Secondine).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Cole»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Cole» è compresa nel foglio di mappa n. 5 del comune di Barbaresco. Confina sul lato ovest con la strada provinciale Alba-Acqui, sul lato nord-est la dividente è costituita per un primo tratto dalla strada comunale del Patricone fino alla capezzagna esistente tra i mappali numeri 73, 72, 71/p, 70/p, 77, 78, 79 e 80 (Cole) e i mappali numeri 71/p, 70/p, 31, 81 e 82 (Montestefano). Sul lato sud il confine è formato dal fosso tra il mappale n. 80 e le n. 95 e 109 fino alla capezzagna che divide i mappali numeri 110, 105, 425, 426, 114 e 115 dai mappali numeri 109, 382, 108, 106, 417, 116 e 367.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Cottà»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Cottà» è compresa nei fogli di mappa numeri 11 e 12 del comune di Neive. Confina sul lato ovest con il comune di Barbaresco e sul lato nord con la strada vicinale in prossimità di cascina S. Stefano. Sul lato est, partendo da nord, la dividente è rappresentata dal rio Gara e successivamente dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 13) Tre Stelle-Rondò. Sul lato sud la dividente è posta in prossimità dei mappali numeri 807, 748, 407, 416, 418 e 419, che dividono i due versanti della collina.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Currà»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Currà» è compresa nel foglio di mappa n. 12 del comune di Neive. Confina sul lato ovest con la sottozona Cottà e la dividente è rappresentata dal rio Gara. Sul lato nord, partendo da ovest, il confine è posto in prossimità dei mappali numeri 662, 82, 664, 665, 672, 115, 116, 119, 128, 129, 130, 673, 131 e 133. Sul lato est la dividente è rappresentata dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 13) Tre Stelle-Rondò e sul lato sud il confine è rappresentato dal rio Gara.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Faset»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Faset» è compresa nei fogli di mappa numeri 4 e 6 del comune di Barbaresco. Confina sul lato nord con la linea dividente i mappali numeri 20, 19, 265, 267, 358, 236, 357, 25 e 319/p del foglio n. 6 dai mappali numeri 209, 208, 207, 206, 263, 237, 21, 205, 204 e 319/p del foglio n. 6, per poi proseguire tra i mappali numeri 326, 215 e 35 del foglio n. 6 (Faset) e i mappali numeri 351 e 325 del foglio n. 6 (Cars) fino alla strada interpoderale esistente tra il mappale n. 258 del foglio n. 4 (Faset) e i mappali numeri 325 e 324 del foglio n. 6 (Cars). Si prosegue poi sul confine tra i mappali numeri 258, 256, 257, 258, 440, 282/p, 494/p, 283 e 513 del foglio n. 4 (Faset) e i numeri 436, 255, 259, 281, 441, 439, 184, 183, 494/p, 282/p e 285 del foglio n. 4 (Cars). Sul lato sud il confine segue una linea non identificata sul posto che suddivide i mappali numeri 361, 362 e 286 del foglio n. 6 (Faset) dal n. 285 del foglio n. 4 e mappali numeri 278 e 288 del foglio n. 6 (Asili), proseguendo lungo la strada comunale Stazione fino alla linea che divide i mappali numeri 364, 291 e 44 del foglio n. 6 (Faset) dai mappali numeri 289 e 41 del foglio n. 6 (Asili), attraversa il mappale n. 154 del foglio n. 6 e continua tra i mappali numeri 153, 52, 238, 48, 34, 33, 30/p, 31, 344, 369, 327, 217/p e 216/p del foglio n. 6 (Faset) e i mappali numeri 161, 302, 160, 339, 49, 29, 30/p, 328, 368, 217/p e 216/p del foglio n. 6 (Pora). La dividente è successivamente costituita dalla capezzagna esistente tra i mappali numeri 216, 357, 236, 358, 267, 266, 265, 19 e 20 del foglio n. 6 (Faset) e i mappali numeri 198, 199 e 202 del foglio n. 6 (Pora).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Fausoni»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Fausoni» è compresa nel foglio di mappa n. 11 del comune di Neive. Confina sul lato ovest, partendo da nord, con la dividente rappresentata dai mappali numeri 69, 68, 67, 63, 64, 143 e 393, dal tronco ferroviario Cavallermaggiore-Alessandria, dai mappali numeri 193, 194, 195, 196 e dalla strada vicinale Gaia. Sul lato nord il confine è rappresentato dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 20) Baraccone-Rondò e sul lato est confina con la strada provinciale n. 3 (tronco n. 14) Rondò - Castagnole. Sul lato sud la dividente è rappresentata dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 13) Tre Stelle-Rondò.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Ferrere»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Ferrere» è compresa nei fogli di mappa n. 1 e 2 del comune di Treiso. Confina sul lato est con il comune di Neviglie e sul lato sud confina con i mappali numeri 210, 199, 308, 411, 215, 412, 306, 214, 241, 284, 328, 101 e 105. Sul lato ovest confina con il comune di Neive e sul lato nord confina con la sottozona Castellizzano.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Gaia-Principe»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Gaia-Principe» è compresa nel foglio di mappa n. 11 del comune di Neive. Confina sul lato ovest, inizialmente partendo da nord, la dividente è rappresentata dal confine tra i comuni di Neive e Barbaresco, successivamente è posta in prossimità del rio Gara. Sul lato nord il confine è rappresentato dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 20) Baraccone-Rondò e sul lato est il confine è rappresentato, partendo da nord dai mappali numeri 69, 68, 67, 63, 64, 143 e 393 e dal tronco ferroviario Cavallermaggiore-Alessandria e dai mappali numeri 192, 194, 195 e 196 e dalla strada vicinale Gaia. Sul lato sud, inizialmente, partendo da ovest, il confine è posto in prossimità dei mappali numeri 662, 82, 664, 665, 672, 115, 116, 119, 128, 129, 130, 673, 131 e 133, successivamente la dividente è rappresentata dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 13) Tre Stelle-Rondò.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Gallina»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Gallina» è compresa nei fogli di mappa n. 10 e 11 del comune di Neive. Confina sul lato ovest con la strada provinciale n. 3 (tronco n. 20) Baraccone-Rondò e sul lato nord la dividente con la sottozona Albesani è rappresentata, partendo da ovest, dal rio Val Montiglio, proseguendo poi in prossimità dei mappali numeri 182, 385, 250, 226, 212, 249, 248 e 245 (attraversato sulla stessa direzione dei precedenti) e successivamente sulla capezzagna situata sui mappali numeri 244, 231 e 232. Sul lato est il confine è rappresentato dalla strada comunale Cimitero e sul lato sud il confine è rappresentato dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 20) Baraccone-Rondò.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Garassino»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Garassino» è compresa nel foglio di mappa n. 5 del comune di Treiso. Confina sul lato est con la strada vicinale Manzola e sul lato sud confina con il rio Ressia e con i mappali numeri 198, 21/p, 70p, 69p e 61. Sul lato ovest confina con il torrente Seno d'Elvio e sul lato nord confina con il comune di Alba.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Giacone»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Giacone» è compresa nei fogli di mappa numeri 8 e 9 del comune di Treiso. Confina sul lato est con la strada comunale Canta e sul lato sud confina con il rio Rocche. Sul lato ovest confina con il comune di Alba e sul lato nord confina con il rio Massalupo e con i mappali numeri 104, 103, 108, 236 e 295.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Giacosa»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Giacosa» è compresa nei fogli di mappa numeri 6, 2 e 3 del comune di Treiso. Confina sul lato est con il rio S. Stefanetto e sul lato sud con la strada provinciale per Treiso dalla curva Giacone fino al viale Rimembran. Sul lato ovest confina con la sottozona Casot e la sottozona Bricco e sul lato nord confina con i mappali numeri 154, 152, 477, 159, 170, 169, 386, 61, 60 e 58.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Manzola»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Manzola» è compresa nei fogli di mappa numeri 4 e 5 del comune di Treiso. Confina sul lato est con la strada vicinale Valeriano e sul lato sud confina con i mappali numeri 96, 95, 87, 86 e 83. Sul lato ovest confina con il rio Manzola e sul lato nord confina con il mappale n. 32.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Marcarini»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Marcarini» è compresa nei fogli di mappa numeri 2 e 3 del comune di Treiso. Confina sul lato est con il rio Valgrande e sul lato sud con i mappali numeri 237, 238, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 155, 156, 157, 496, 476, 160, 161, 162, 163, 164, 391, 192, 191, 209, 208 e 207. Sul lato ovest confina con i mappali numeri 207, 214, 212, 47, 49, 51, 96 e 97, e con la strada provinciale per Treiso. Sul lato nord confina con la strada provinciale per Treiso, la strada Alba-Acqui e con la strada comunale Valgrande.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Marcorino»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Marcorino» è compresa nei fogli di mappa numeri 14 e 15 del comune di Neive. Confina sul lato ovest in un primo tratto con la strada comunale Crocetta partendo dal mappale n. 1, per continuare poi sulla strada provinciale n. 3 (tronco n. 14) Rondò-Castagnole, in prossimità del mappale n. 41. Sul lato nord il confine è rappresentato da via Circonvallazione e sul lato est il confine è rappresentato in un primo tratto dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 14) Rondò-Castagnole, in prossimità della particella n. 41, proseguendo poi sulla linea che incontra i mappali numeri 76, 170, 202, 73, 349 e 394, continuando poi per la strada comunale Borgonuovo. Sul lato sud il confine è delimitato dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 14) Rondò-Castagnole, in prossimità della particella n. 302.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Martinenga»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Martinenga» è compresa nel foglio di mappa numeri 5 e 6 del comune di Barbaresco. Confina sul lato nord-ovest con il rio Sordo proseguendo fino alla linea non identificata sul posto dividente i mappali numeri 248, 114 e 112 del foglio n. 6 (Martinenga) dai mappali numeri 66, 67 e 68 del foglio n. 6 (Pora) ed i mappali numeri 112, 298 e 111 del foglio n. 6 (Martinenga) dai mappali numeri 68, 69, 73, 74 e 110 del foglio n. 6 (Asili). Prosegue sulla capezzagna esistente tra il mappale n. 111 del foglio n. 6 (Martinenga) e i mappali numeri 110, 109, 108 e 107 del foglio n. 6 (Asili) fino alla strada vicinale Asili. Sul lato nord-est la dividente, segue la linea non identificata sul posto, che suddivide il mappale n. 300 del foglio n. 5 (Martinenga) dai mappali numeri 276 e 430 del foglio n. 5 (Rabajà) fino alla strada vicinale Asili. L'ultimo tratto è costituito nuovamente dalla linea, non identificata sul posto, dividente il mappale n. 312 del foglio n. 5 (Martinenga) dai mappali numeri 313 e 314 del foglio n. 5 (Rabajà). Sul lato sud il confine è costituito dal rio Trifolera fino alla ferrovia per poi proseguire lungo il rio Sordo.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Meruzzano»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Meruzzano» è compresa nei comuni di Treiso ai fogli di mappa numeri 9 e 10 e nel comune di Alba al foglio di mappa n. 70. Nel comune di Treiso confina a est con la vecchia strada comunale del Cappelletto confinante con il comune di Trezzo Tinella e a sud con il comune di Alba. Sul lato ovest confina con il torrente Seno d'Elvio e sul lato nord confina con i mappali numeri 753, 647, 183 e 184 e con il rio Reiso.

Nel comune di Alba a nord, partendo dalla confluenza del rio Reiso con la strada comunale San Rocco Seno d'Elvio, il confine è delimitato a nord con il rio Reiso fino alla confluenza con il confine comunale di Treiso. Sul lato est confina con il comune di Treiso fino alla confluenza con il rio Crosa e a sud confina in direzione ovest con lo stesso rio Crosa fino alla confluenza con la strada comunale di San Rocco Seno d'Elvio. Sul lato ovest confina con la strada comunale di San Rocco Seno d'Elvio in direzione Alba, fino alla confluenza con il rio Reiso.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Montaribaldi»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Montaribaldi» è compresa nel foglio di mappa n. 12 del comune di Barbaresco. Confina sul lato ovest con la strada provinciale Alba-Acqui fino al mappale n. 81 e sul lato nord dalla strada provinciale parte una capezzagna che divide i mappali numeri 81, 82, 83 e 84 (Montaribaldi) dai mappali numeri 40, 41 e 42 (Roncaglie) fino alla scarpata dividente i mappali numeri 84, 85 e 93 (Montaribaldi) con i mappali numeri 43 e 45 (Roncaglie). Il confine prosegue poi sulla capezzagna tra il mappale n. 93 (Montaribaldi) ed i mappali numeri 45 e 46 (Roncaglie). Nell'ultimo tratto il confine tra i mappali numeri 93 e 127 (Montaribaldi) ed i numeri 46 e 47 (Roncaglie) è costituito dalla mezzeria di due filari, proseguendo sulla capezzagna esistente tra i mappali numeri 48, 49 e 27/p (Montaribaldi) ed i mappali numeri 47 e 27/p (Roncaglie) fino alla strada provinciale Alba-Acqui. Sul lato sud confina con la strada comunale Montaribaldi costituente il confine tra i comuni di Barbaresco e Treiso.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Montefico»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Montefico» è compresa nel foglio di mappa n. 1 del comune di Barbaresco. Confina sul lato nord-est con la strada provinciale Alba-Acqui proseguendo poi lungo la strada comunale Bernino fino alla capezzagna che separa i mappali numeri 201, 202, 203, 229/p, 238 e 239 (Montefico) dai mappali numeri 262, 206, 204, 229/p, 237 e 236 (Ovello). Sul lato sud-ovest, partendo da ovest il confine segue la capezzagna esistente tra i mappali numeri 369, 289, 291, 370 e 287 (Montefico) e i mappali numeri 382, 182 e 313 (Montestefano) proseguendo poi lungo la strada comunale del Patricone.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Montersino»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Montersino» è compresa nei comuni di Treiso al foglio di mappa n. 9 e nel comune di Alba al foglio di mappa n. 70. Nel comune di Treiso confina sul lato est con il ciglio delle rocche dei Sette Fratelli e sul lato sud con la strada vicinale Reiso e con il rio Reiso. Sul lato ovest confina con il rio Reiso e sul lato nord confina con il comune di Alba.

Nel comune di Alba sul lato nord, partendo dalla confluenza del rio Rocche con la strada comunale San Rocco Seno d'Elvio, il confine è delimitato dal rio Rocche fino all'unione con il confine comunale di Treiso, dove la sottozona continua nel medesimo comune. Sul lato est confina con il comune di Treiso fino alla confluenza con il rio Reiso e sul lato sud, in direzione ovest, confina con lo stesso rio Reiso fino alla confluenza con la strada comunale di San Rocco Seno d'Elvio. Sul lato ovest confina con la strada comunale di San Rocco Seno d'Elvio in direzione Alba, fino alla confluenza con il rio Rocche.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Montestefano»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Montestefano» è compresa nel foglio di mappa n. 5 del comune di Barbaresco. Confina sul lato nord con la strada comunale del Patricone fino alla capezzagna esistente tra i mappali numeri 453, 59, 62/p, 42, 44/p, 48/p, 18/p e 475/p della presente sottozona ed i mappali numeri 452, 58, 62/p 43, 44/p, 48/p, 18/p e 475/p, attraversando poi i mappali numeri 18, 17, 16, 15 e 14. La dividente continua sulla capezzagna tra i mappali numeri 357, 1/p, 12 e 11 (Montestefano) e i mappali numeri 6, 378, 1/p, 8, 358, 10. Sul lato est confina con il comune Neive. Sul lato sud-ovest la dividente è costituita dal rio che divide i mappali numeri 88, 364 (Montestefano) dal mappale n. 89 (Ronchi), i mappali numeri 364, 83 e 88/p (Montestefano) e i numeri 90, 342, 83 e 88/p fino alla capezzagna che divide i mappali numeri 88/p, 81, 31, 70/p, e 71/p (Montestefano) dai mappali numeri 80, 79, 78, 77, 70/p, 71/p, 72 e 73 (Cole).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Muncagöta»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Muncagöta» è compresa nel foglio di mappa n. 5 del comune di Barbaresco. Confina sul lato nord-ovest con la strada comunale Stazione fino alla capezzagna esistente che attraversa il mappale n. 153 e separa i mappali numeri 189, 190 e 197 (Muncagöta) dai n. 192, 348 e 440 (Rabajà-Bass). Prosegue lungo la strada provinciale Alba-Acqui fino alla linea che divide i mappali numeri 340, 343, 344, 514, 341 e 515 della presente sottozona dai mappali numeri 45, 130, 131 e 47. Sul lato est la dividente è costituita dal confine tra i mappali numeri 341, 515/p, 344/p, 347/p, 478, 170 e 336 (Muncagöta) e i mappali numeri 515/p, 344/p, 347/p, 346, 134, 135, 369 e 370 (Ronchi) fino alla strada interpoderale che suddivide i mappali numeri 336, 376 e 166 (Muncagöta) dai mappali numeri 371, 372 e 165 (Ronchi). Segue poi la capezzagna tra i mappali numeri 207, 206, 463, 216 e 219 e i mappali numeri 208, 213, 223, 222 e 220 (Ronchi) fino alla strada provinciale Alba-Acqui. Sul lato sud il confine è formato dalla capezzagna esistente tra il mappale n. 281 (Muncagöta) e il n. 280 (Rabajà) intervallata soltanto dalla linea non identificata sul posto che divide il mappale n. 284 (Muncagöta) dai mappali numeri 280 e 285 (Rabajà), prosegue quindi nuovamente lungo la capezzagna dividente il mappali numeri 337 (Muncagöta) dai mappali numeri 285, 508 e 286, per attraversare i mappali numeri 286 e 287 e separare il mappale n. 288 (Muncagöta) dai mappali numeri 287 e 350. Riparte una capezzagna tra i mappali numeri 288, 427 e 180 (Muncagöta) e i numeri 289, 187, 132, 186 e 396 (Asili).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Nervo»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Nervo» è compresa nel foglio di mappa n. 8 del comune di Treiso. Confina sul lato est con la strada provinciale Rizzi e sul lato sud confina con i mappali numeri 403, 18, 127, 53 e 51. Sul lato ovest confina con il rio Massalupo e sul lato nord confina con il comune di Alba.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Ovello»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Ovello» è compresa nei fogli di mappa numeri 1 e 2 del comune di Barbaresco. Confina sul lato ovest con un primo tratto dalla strada comunale del Pozzo, continuando poi sulla strada interpoderale che divide il mappale n. 141 del foglio n. 1 (Ovello) dal n. 140 del foglio n. 1 (Cortini). La dividente prosegue lungo una linea, non identificata sul posto, esistente tra i mappali numeri 141, 133, 132 e 121 del foglio n. 1 (Ovello) e i mappali numeri 140, 139, 138, 136, 134 e 434 del foglio n. 1 (Cortini), seguendo poi la Bealera S. Marzano e terminare lungo il confine tra i comuni di Barbaresco e Neive. Sul lato nord il confine delimita la presente sottozona con quella «Vicenziana». La dividente è costituita dalla capezzagna che taglia il mappale n. 304, procedendo sul confine tra i mappali numeri 102, 103 e 104 (Ovello) e i mappali numeri 101 e 100 (Vicenziana) fino alla strada comunale Vicenziana, che servirà da dividente fino al mappale n. 94. Continuando fa da confine la capezzagna esistente tra i mappali numeri 260, 426, 395, 38, 39 e 40 (Ovello) con i numeri 94, 259, 46, 37 e 243 (Vicenziana) per congiungersi sulla strada di Boerola. Sul lato est confina con il comune di Neive. Sul lato sud, partendo da ovest la dividente segue la strada comunale Cavazza fino alla strada provinciale Alba-Acqui e poi lungo la strada comunale Bernino fino alla capezzagna che divide i mappali numeri 262, 206, 204, 229/p, 230, 237 e 236 del foglio n. 1 (Ovello) dai numeri 201, 202, 203, 229/p, 238, 239 e 241 del foglio n. 1 (Montefico). L'ultimo tratto è costituito dalla strada comunale del Patricone.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Pajè»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Paiè» è compresa nel foglio di mappa n. 4 del comune di Barbaresco. Confina sul lato nord-ovest con la linea dividente i mappali numeri 136 e 146, per poi attraversare lo stesso mappale n. 146 fino alla strada comu-

nale del Porto che servirà da dividente fino al confine tra i mappali numeri 135, 137 e 138 e i numeri 519 e 517 per terminare poi lungo la strada comunale soprastante. Sul lato est il confine segue per un primo tratto la strada comunale proseguendo poi lungo la vecchia strada comunale degli Asili. Sul lato sud-ovest la dividente è formata dalla capezzagna esistente tra i mappali numeri 160, 161 e 156 (Paiè) e il n. 162 (Cars) fino al rio che separa i mappali numeri 164, 165, 105, 169 e 148 della presente sottozona dai numeri 163, 170, 171 e 175 della sottozona denominata «Cars». L'ultimo tratto è costituito dalla linea dividente i mappali numeri 100 e 146 (Paiè) dai numeri 147 e 195 (Secondine).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Pajorè»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Pajorè» è compresa nei fogli di mappa numeri 3 e 4 del comune di Treiso. Confina sul lato est con la strada provinciale per Treiso e con i mappali numeri 123, 126, 127, 128, 129, 130, 50, 48, 371, 211, 373, 207, 400, 237 e 242. Sul lato sud confina con il rio Chirella e sul lato ovest confina con i mappali numeri 313, 316, 323, 372 e 370. Sul lato nord confina con la strada Montaribaldi e la strada provinciale Alba-Acqui.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Pora»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Pora» è compresa nel foglio di mappa n. 6 del comune di Barbaresco. Confina sul lato nord-ovest con la linea dividente i mappali numeri 36/p, 232/p, 273, 82, 201, 200 e 202 (Pora) dai mappali numeri 36/p, 219, 232/p, 231, 213, 271, 212, 211, 210 e 209, fino alla capezzagna esistente tra i mappali numeri 202, 199, 198 e 216 (Pora) e i mappali numeri 20, 19, 265, 266, 267, 358, 236, 357 e 216/p (Faset). Prosegue poi sulla linea che separa i mappali numeri 216/p, 217/p, 368, 328, 30/p e 29 (Pora) dai numeri 216/p, 217/p, 327, 369, 344, 31, 30/p e 33 (Faset). Sul lato nord-est la dividente prosegue tra i mappali numeri 29, 49, 339, 160, 302, 161, 302 e 308 (Pora) e i numeri 34, 48, 238, 52, 153, 154 e 159 (Faset), e tra i mappali numeri 182 e 180 (Pora) e i n. 155, 134 e 65 (Asili) fino alla scarpata che attraversa il mappale n. 72. L'ultimo tratto è formato dalla linea non identificata sul posto che divide i mappali numeri 70, 67, 68 e 66 (Pora) dai numeri 69, 112 e 114 (Asili). Sul lato sud-ovest la dividente segue il percorso della strada comunale Stazione.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Rabajà»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Rabajà» è compresa nei fogli di mappa numeri 5 e 8 del comune di Barbaresco. Il lato nord-ovest insiste sul foglio di mappa n. 5 del comune di Barbaresco e il confine è costituito dal rio dividente i mappali numeri 335, 420, 330, 352 e 329, dai numeri 311, 310 e 312 fino alla linea tra i mappali numeri 314 e 313 (Rabajà) e il mappale n. 312 (Martinenga) e terminando sulla strada vicinale Asili. Dopo un breve tratto su tale strada, la dividente prosegue tra i mappali numeri 430 e 276 (Rabajà) e il mappale n. 300 (Martinenga). Prosegue poi lungo la capezzagna esistente tra i mappali numeri 276, 403, 404, 277 e 350 (Rabajà) e i numeri 297, 296, 295, 289 e 288 (Asili e Muncagota), attraversando i mappali numeri 287 e 286 e continuando tra i mappali numeri 508 e 285 (Rabajà) e il mappale n. 337 (Muncagota). Sul lato nord- est la dividente è costituita dal confine tra i mappali numeri 285 e 280 (Rabajà) ed il mappale n. 284 (Muncagota); prosegue poi sulla capezzagna tra il mappale n. 280 della presente sottozona e il n. 281 della sottozona denominata Muncagota fino alla strada provinciale Alba-Acqui che farà da dividente fino al mappale n. 103. Sul lato sud, tutto il lato insiste sul foglio n. 8. A partire da ovest, la dividente segue per un tratto il rio Trifolera e continua sulla capezzagna esistente tra i mappali numeri 81, 327, 84, 85, 86, 99, 102 e 103 (Rabajà) e i numeri 80, 79, 100, 101, 459, 449, 104 e 462 (Trifolera).

*Zona di produzione delle uve
della menzione geografica «Rabajà-Bas»*

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Rabajà-Bas» è compresa nel foglio di mappa n. 5 del comune di Barbaresco. Confina sul lato ovest con la strada comunale Stazione e sul lato nord la dividente è costituita dal confine tra il mappale n. 391 e il n. 471. Sul lato est il confine segue la strada provinciale Alba-Acqui e sul lato sud la dividente è formata dalla capezzagna esistente tra i mappali numeri 440, 348 e 192 (Rabajà-Bass) e i numeri 197, 190 e 189 (Muncagota) e attraversante il mappale n. 153.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Rio Sordo»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Rio Sordo» è compresa nel foglio di mappa n. 8 del comune di Barbaresco. Confina sul lato sud-ovest con il rio Niccolini, intervallato soltanto da una scarpata, non identificata sul posto, che attraversa i mappali numeri 410 e 413 dividendoli dalla sottozona Niccolini. Sul lato nord confina con la ferrovia e sul lato est la dividente è formata da una linea, non identificata sul posto, attraversante il mappale n. 350 e continua tra il n. 32 e il n. 33 fino alla strada comunale Rio Sordo. Prosegue poi per un primo tratto su di una strada interpoderale tra il mappale n. 504 (Rio Sordo) e il n. 184 (Tre Stelle) fino alla linea, non identificata sul posto, tra i mappali numeri 504, 502, 372/p e 152 (Rio Sordo) e i numeri 503, 372/p, 151 e 147 (Tre Stelle). Sul lato sud-est il confine è formato dalla strada comunale Rio Sordo, prosegue poi lungo una linea che attraversa i mappali numeri 576, 580/p, 578, 577, 375, 323/p, 418/p, 581 e 557/p (separandoli dalla sottozona denominata Tre Stelle) fino alla strada provinciale Alba-Acqui.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Rivetti»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Rivetti» è compresa nei fogli di mappa numeri 6, 16 e 18 del comune di Neive. Confina sui lati ovest e nord con il corso del torrente Tinella. Sul lato est, partendo da nord, la dividente è posta in prossimità del confine tra i comuni di Neive e Coazzolo, successivamente prosegue in prossimità della strada provinciale n. 194 (confine strada provinciale n. 3/ Coazzolo), fino al mappale n. 496. Da qui prosegue sulla capezzagna che divide i due versanti della collina, situata sui mappali numeri 155, 137, 156, 461, 169, 407, 564, 174, 200, 420, 161, 222, 223, 225, 191, 527, 526, 272, 421, 270, 193 e 197. Sul lato sud la dividente è posta in prossimità dei mappali numeri 36, 41, 43, 46, 638, 48, 672, 314 e 183.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Rizzi»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Rizzi» è compresa nei comuni di Treiso ai fogli di mappa numeri 5 e 6 e nel comune di Alba al foglio di mappa n. 69. Nel comune di Treiso, confina a est con il rio Manzola e con i mappali numeri 139, 671, 140, 672 e 174. Sul lato sud confina con il rio Frati e con le particelle n. 147, 149, 181 e 84, a ovest confina con la strada provinciale Rizzi. Sul lato nord confina con i mappali numeri 29, 63 e 86 e con il rio Ressia.

Nel comune di Alba, confina sul lato nord con il rio Frati, a confine con il comune di Treiso, con partenza dal torrente Seno d'Elvio, quindi segue la strada provinciale Rizzi fino al confine con il foglio n. 8 del comune di Treiso. Sul lato est la delimitazione segue il confine con il foglio n. 8 del comune di Treiso sino alla confluenza con il rio Massalupo e sul lato sud, confina con il rio Massalupo in direzione ovest fino alla confluenza con la strada comunale di San Rocco Seno d'Elvio. Sul lato ovest confina dalla confluenza della strada suddetta con il torrente Seno d'Elvio, fino a raggiungere il rio Frati.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Roccalini»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Roccalini» è compresa nel foglio di mappa n. 7 del comune di Barbaresco. Confina sul lato ovest con il comune di Alba e sul lato nord il confine divide i mappali numeri 123/p, 114, 133, 2/p e 3/p dai numeri 123/p, 1, 2/p e 3/p. Prosegue poi su una capezzagna lungo il confine dei mappali

numeri 8 e 106. Attraversa, con una linea non identificata sul posto, il mappale n. 48 continuando sul confine tra i mappali numeri 42, 48/p e 50 ed il n. 48/p. Sul lato est il confine è costituito da una linea dividente i mappali numeri 50, 41 e 86/p (Roccalini) dal n. 86/p (Ca' Grossa). Sul lato sud-est il confine è quello dividente i mappali numeri 86 e 40 (Roccalini) dai numeri 72 e 73 (Roncagliette) per poi proseguire sulla capezzagna tra i mappali numeri 40, 39 e 111 (Roccalini) e i numeri 101 e 82 (Roncagliette). La dividente continua lungo il confine tra il mappale n. 111 (Roncagliette) e i mappali numeri 82, 81, 83 e 84 (Roncagliette) fino alla strada comunale Roccalini che termina sulla strada provinciale Alba-Acqui proseguendo tra i mappali numeri 112, 28 e 29 (Roccalini) e i numeri 27, 24, 23, 22 e 17 (Roncagliette). L'ultimo tratto è formato dalla ferrovia e dal torrente Seno d'Elvio.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Rocche Massalupo»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Rocche Massalupo» è compresa nei fogli di mappa numeri 69 e 70 del comune di Alba. Confina sul lato nord partendo dalla confluenza del rio Massalupo con la strada comunale San Rocco Seno d'Elvio, e il rio Massalupo stesso fino alla confluenza con il confine comunale di Treiso. Sul lato est confina con il comune di Treiso sino alla confluenza con il rio Rocche e a sud, seguendo lo stesso rio Rocche fino alla confluenza con la strada comunale di San Rocco Seno d'Elvio. Sul lato ovest confina con la strada comunale di San Rocco Seno d'Elvio, in direzione Alba fino alla confluenza con il rio Massalupo.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Rombone»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Rombone» è compresa nel foglio di mappa n. 4 del comune di Treiso. Confina sul lato est con il rio Chirella e sul lato sud confina con i mappali numeri 173, 245, 865, 266, 267, 274, 279 e 143. Sul lato ovest confina con la strada vicinale Valeriano e sul lato nord confina con la zona artigianale.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Roncaglie»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Roncaglie» è compresa nei fogli di mappa numeri 12, 7 e 8 del comune di Barbaresco. Confina sul lato ovest con la strada provinciale Alba-Acqui fino al mappale n. 14 del foglio n. 12. Sul lato nord il confine è costituito, partendo dalla strada provinciale Alba-Acqui, da una capezzagna dividente i mappali numeri 14, 16 e 130 del foglio n. 12 e n. 92 e 91/p del foglio n. 7 (Roncaglie) dai numeri 129 e 15 del foglio n. 12 e n. 93 e 91/p del foglio n. 7. Il confine segue poi la strada provinciale Alba-Acqui fino alla capezzagna dividente il mappale n. 600 del foglio n. 8 (Roncaglie) dal n. 431 del foglio n. 8 (Roncagliette). Sul lato nord-est il confine è formato dalla strada vicinale Berchialla fino alla strada provinciale Alba-Acqui attraversando il mappale n. 512 del foglio n. 8. Sul lato sud tutta la zona insiste sul foglio di mappa n. 12 del comune di Barbaresco. Il confine nel primo tratto è formato dalla strada provinciale Alba-Acqui fino alla capezzagna esistente tra i mappali numeri 27/p e 47 (Roncaglie) e i numeri 49 e 48 (Montaribaldi). Il confine, costituito dalla mezzeria di due filari, prosegue tra il mappale n. 47 (Roncaglie) ed i mappali numeri 127 e 93/p. La dividente prosegue poi sulla capezzagna dividente i mappali numeri 46 e 45 (Roncaglie) e il mappale n. 93 (Montaribaldi) fino alla scarpata che divide i mappali numeri 45 e 43 (Roncaglie) dai numeri 93, 85 e 84 (Montaribaldi). Nell'ultimo tratto il confine è costituito nuovamente da una capezzagna tra i mappali numeri 42, 41 e 40 (Roncaglie) e i numeri 84, 83, 82 e 81 fino alla strada provinciale.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Roncagliette»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Roncagliette» è compresa nei fogli di mappa numeri 7, 8 e 12 del comune di Barbaresco. Confina sul lato sud con una capezzagna dividente il mappale n. 431 dal n. 600 del foglio n. 8 della sottozona «Roncaglie» fino alla strada provinciale Alba-Acqui per poi continuare nuovamente tra i mappali numeri 9l/p e 93 del foglio n. 7, n. 15 e 129 del foglio n. 12 e i mappali numeri 91/p e 92 del foglio n. 7, n. 130, 16 e 14 del foglio n. 12, proseguendo nuovamente sulla strada Alba-Acqui fino al rio dividente i mappali numeri 105, 100 e 22 del foglio n. 7 ed i numeri 9, 8, 7, 132 e 4 del foglio n. 8. Sul lato ovest la dividente è tra i mappali numeri 22 e 24 e il mappale n. 23 del foglio n. 7. Sul lato nord-ovest la dividente, formata in un primo tratto dal confine esistente tra i mappali numeri 24 e 27 (Roncagliette) e i numeri 29, 28 e 112 del foglio n. 7 (Roccalini), segue la strada provinciale Alba-Acqui per poi continuare lungo un tratto di strada comunale Roccalini tra il mappale n. 102 del foglio n. 7 (Roncagliette) ed il n. 111 del foglio n. 7 (Roccalini) fino alla dividente che separa i mappali numeri 84, 83, 81 e 82 (Roncagliette) dal mappale n. 111 del foglio n. 7 (Roccalini). Il confine prosegue sulla capezzagna tra i mappali numeri 82 e 101 (Roncagliette) e i numeri 111, 39 e 40 del foglio n. 7 (Roccalini) per poi terminare su di un fosso dividente i mappali numeri 73 e 72 (Roncagliette) dal mappale n. 40 del foglio n. 7 (Roccalini). Sul lato nord-est il confine divide i mappali numeri 72, 130 e 69 (Roncagliette) dai numeri 86, 70 e 131 del foglio n. 7 (Ca' Grossa) proseguendo sulla capezzagna esistente tra il mappale n. 69 (Roncagliette) e il n. 132 del foglio n. 7 (Ca' Grossa) per poi terminare sulla strada vicinale Berchialla.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «San Cristoforo»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «San Cristoforo» è compresa nel foglio di mappa n. 13 del comune di Neive. Confina sul lato ovest con la strada provinciale n. 3 (tronco n. 13) Tre Stelle-Rondò e sul lato nord la dividente è rappresentata dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 13) Tre Stelle-Rondò. Sul lato est la dividente è rappresentata dalla strada comunale Boglietto e successivamente dalla strada comunale Zocco-Valera e sul lato sud il confine è delimitato dalla strada provinciale e via Borio sino alla cascina S. Cristoforo e poi sulla direttrice della strada vicinale S. Cristoforo attraversa i mappali numeri 210, 204, 203, 637, 641, 193, 182, 183 e 185 incontrandosi poi con la strada comunale Zocco.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «San Giuliano»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «San Giuliano» è compresa nel foglio di mappa n. 8 del comune di Neive. Confina sul lato ovest con la strada comunale Varrinere e sul lato nord con la strada vicinale Varrinere e strada vicinale Garombo. Sul lato est confina con la strada vicinale Garombo e sul lato sud con la strada comunale Cimitero.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «San Stunet»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «San Stunet» è compresa nei fogli di mappa numeri 7 e 2 del comune di Treiso. Confina sul lato est con il comune di Neviglie e sul lato sud confina con i mappali numeri 36, 297, 35, 34, 31, 32, 14, 15, 392, 393, 18, 17, 19, 403 e 402 e con le strade vicinali di S. Stefanetto. Sul lato ovest confina con i mappali numeri 229, 312, 413, 283, 278, 270 e 216, sul lato nord confina con i mappali numeri 423, 422, 406, 407, 206 e 207.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Secondine»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Secondine» è compresa nel foglio di mappa n. 4 del comune di Barbaresco. Confina sul lato nord-ovest con la linea dividente i mappali numeri 82/p, 78, 385, 74, 376 e 70 del foglio n. 4 dai numeri 82/p, 81, 80, 79, 388, 73 e 72 del foglio n. 4. Sul lato nord-est la dividente è costituita da una strada interpoderale esistente sul confine tra i mappali numeri 526, 69, 527, 55, 373, 319, 62, 401/p, 90/p, 39/p, 107 e 490/p (Secondine) ed i numeri 525, 374 e 58 (Cavanna) 401/p, 90/p, 91, 93,

98, 39/p, 106 e 490/p. Sul lato sud-est il confine è costituito dalla strada comunale Del Porto il confine attraversa il mappale n. 146 continuando tra i mappali numeri 195 e 147 (Secondine) e i numeri 146 e 100 (Paiè). Sul lato sud-ovest il confine è formato dalla strada comunale Del Porto.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Serraboella»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Serraboella» è compresa nei fogli di mappa numeri 17, 18 e 19 del comune di Neive. Confina sul lato ovest inizialmente con la strada comunale Biestri, interessata nella sua completa estensione, e successivamente dalla strada comunale Fossamara. Sul lato nord la dividente è posta in prossimità dei mappali numeri 36, 41, 43, 46, 638, 48, 672, 314 e 183. Sul lato est la dividente è posta in prossimità della valle che divide i due versanti della collina e sul lato sud il confine è in prossimità della strada comunale Montà.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Serracapelli»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Serracapelli» è compresa nei fogli di mappa numeri 5 e 6 del comune di Neive. Confina sul lato ovest con la strada comunale Valle Capelli. Sul lato nord e est il confine è rappresentato dalla dividente tra il comune di Neive e il comune di Castagnole delle Lanze. Sul lato sud il confine è delimitato dalla strada comunale Valledoglio.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Serragrilli»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Serragrilli» è compresa nei fogli di mappa numeri 7 e 15 del comune di Neive. Confina sul lato ovest e lato nord con la strada comunale Valledoglio. Sul lato est, partendo da nord, confina con la strada provinciale n. 3 (tronco n. 14) Castagnole-Rondò e successivamente il confine si delinea in corrispondenza di corso Giolitti. Sul lato sud la dividente è posizionata sui mappali numeri 253, 97, 250, 234, 376, 259 e 235, successivamente sulla strada comunale Borgonuovo.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Starderi»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Starderi» è compresa nei fogli di mappa numeri 4, 5 e 9 del comune di Neive. Confina sul lato ovest con la sottozona Balluri dove la dividente è rappresentata dalla strada comunale San Gervasio-Pelisseri. Sul lato nord il confine è rappresentato dalla strada comunale Valledoglio-Farinere, e successivamente dal confine tra i comuni di Neive e di Castagnole delle Lanze. Sul lato est la dividente è rappresentata dalla strada comunale Valle Capelli e sul lato sud la dividente con la sottozona Serracapelli è rappresentata dalla strada comunale Valle Capelli.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Tre Stelle»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Tre Stelle» è compresa nel foglio di mappa n. 8 del comune di Barbaresco. Confina sul lato sud-ovest con la sottozona rio Sordo partendo dalla strada provinciale Alba-Acqui, attraversa i mappali numeri 557, 581, 418, 323, 375, 577, 578, 580 e 576 fino alla strada comunale Stazione. Prosegue lungo la linea non identificata sul posto tra i mappali numeri 147, 151, 372/p e 503 (Tre Stelle) e i numeri 152, 372/p, 502 e 504 (Rio Sordo) fino alla strada interpoderale che divide il mappale n. 184 (Tre Stelle), dal n. 504 (Rio Sordo). Il confine segue poi la strada comunale Stazione suddividendo la presente sottozona da quella denominata Rio Sordo. Sul lato est il confine è costituito dal rio Trifolera fino alla capezzagna esistente tra i mappali numeri 166, 168, 160, 333, 533 e 532 della presente sottozona e i numeri 297, 165, 269, 162, 161, 134, 135, 399, 400, 139, 140 e 141 della sottozona denominata Trifolera. La dividente prosegue poi lungo una linea non identificata sul posto tra i mappali numeri 142 e 125/p (Tre Stelle) e i numeri 141 e 125/p (Trifolera) fino alla strada privata che separa i mappali numeri 525, 397, 123 e 122 (Tre Stelle) dal mappale n. 125 (Trifolera). L'ultimo tratto è costituito da una linea non identificata sul posto tra i mappali numeri 122, 120/p e 113/p (Tre Stelle) e i numeri 111, 121 e 113/p (Trifolera), che attraversando la strada provinciale Alba-Acqui prosegue sul confine Neive-Barbaresco fino alla strada provinciale per Neive. Sul lato sud il confine è la strada provinciale Alba-Acqui.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Trifolera»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Trifolera» è compresa nel foglio di mappa n. 8 del comune di Barbaresco. Confina sul lato sud-ovest con una linea non identificata sul posto tra i mappali numeri 113/p e 121 (Trifolera) e i numeri 113/p e 120 (Tre Stelle) fino alla strada privata che separa i mappali numeri 111 e 125 (Trifolera) dai numeri 122, 123, 397 e 525 (Tre Stelle). La dividente prosegue nuovamente lungo una linea non identificata sul posto, tra i mappali numeri 125/p e 141 (Trifolera) e i numeri 125/p e 142 (Tre Stelle), segue poi la capezzagna esistente tra i mappali numeri 141, 140, 139, 400, 399, 135, 134, 161, 162, 269, 165 e 297 della presente sottozona e i n. 532, 533, 333, 176, 160, 168 e 166 della sottozona denominata Tre Stelle, fino al rio Trifolera e terminando sulla strada comunale Tre Stelle. Sul lato nord-est la dividente è costituita dal rio Trifolera fino alla capezzagna dividente i mappali numeri 80, 79, 100, 101, 459, 449, 104 e 462 (Trifolera) dai numeri 81, 327, 84, 85, 86, 99, 102 e 103 (Rabajà). Sul lato sud-est confina con la strada provinciale Alba-Acqui.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Valeirano»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Valeirano» e compresa nei fogli di mappa numeri 4 e 5 del comune di Treiso. Confina sul lato est con i mappali numeri 40, 56, 64 e 66, sul lato sud confina con i mappali numeri 137, 138, 139 e 149. Sul lato ovest confina con il rio Manzola e sul lato nord confina con le particelle n. 131, 254 e 294.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Vallegrande»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Vallegrande» è compresa nel foglio di mappa n. 2 del comune di Treiso. Confina sul lato est con i mappali numeri 113, 332, 339, 378, 120, 178, 398, 283, 284, 285, 310 e 275. Sul lato sud confina con i mappali numeri 226, 408, 274, 287, 282, 403 e 402, e sul lato ovest confina con il rio S. Stefanetto. Sul lato nord confina con la strada Ferrere.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Vicenziana»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Vicenziana» è compresa nel foglio di mappa n. 1 del comune di Barbaresco. Confina sul lato nord-ovest con il comune di Neive, sul lato nord-est con la strada Boerola delimitante i confini tra Barbaresco e Neive e sul lato sud confina con la sottozona «Ovello». A partire da ovest la dividente taglia il mappale n. 304, procedendo sul confine dei mappali numeri 100 e 101 (Vicenziana) con i numeri 102, 103 e 104 (Ovello) fino alla strada comunale Vicenziana che serve da dividente fino al mappale n. 94. Farà poi da confine la capezzagna esistente tra i mappali numeri 94, 259, 46, 37 e 243 (Vicenziana) con i numeri 260, 47, 38, 39 e 40 (Ovello) per congiungersi sulla strada di Boerola.

07A01904

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 13 febbraio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Torino in data 29 gennaio 2007, dalle ore 10 alle ore 13.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino, a causa di assemblea del personale indetta dalle RSU, è stato chiuso al pubblico il giorno 29 gennaio 2007, dalle ore 10 alle ore 13. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 806/APC/07 (14.4) del 6 febbraio 2007, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/183/2007 dell'8 febbraio 2007.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 13 febbraio 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A01828

PROVVEDIMENTO 13 febbraio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Asti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Asti in data 5 febbraio 2007, dalle ore 11.00.

Motivazioni.

l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Asti, a causa di assemblea del personale indetta dalle RSU di sede, è stato chiuso al pubblico il giorno 5 febbraio 2007, dalle ore 11. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 808/APC/07 (14.4) del 6 febbraio 2007, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/182/2007 dell'8 febbraio 2007.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 13 febbraio 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A01829

PROVVEDIMENTO 14 febbraio 2007.

Aggiornamento, per gli anni 2006 e 2007, della tabella allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992 (come modificato dal decreto ministeriale 19 novembre 1992), riguardante la determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito, in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Aggiornamento e conversione in euro della tabella.

1.1. Per i periodi d'imposta 2006 e 2007 gli importi contenuti nella tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992, così come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 19 novembre 1992, sono aggiornati e convertiti in euro in base al tasso ufficiale di cambio fissato con il regolamento CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998, come indicato nell'allegato A al presente provvedimento.

Motivazioni.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992 ha determinato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli indici ed i coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva (c.d. «redditometro»), valutati con riferimento alla disponibilità dei beni e dei servizi descritti nella tabella allegata al decreto medesimo.

L'art. 5, comma 1, del citato decreto del Ministro delle finanze, prevede che gli importi stabiliti nell'allegata tabella sono adeguati ogni due anni sulla base delle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.

Per i bienni 1994-1995 e 1996-1997 l'aggiornamento è stato attuato con l'emanazione del decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate 29 aprile 1999 e per il biennio 1998-1999 con il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate 21 settembre 1999.

Per il biennio 2000-2001 l'adeguamento è stato attuato con l'emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 7 gennaio 2005.

Per il biennio 2002-2003 l'aggiornamento è stato attuato con l'emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 5 aprile 2005.

Per il biennio 2004-2005 l'adeguamento è stato attuato con l'emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 17 maggio 2005.

Il presente provvedimento dispone l'aggiornamento, per il biennio 2006-2007, degli importi indicati nella tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992 (come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 19 novembre 1992).

L'Istituto nazionale di statistica, con nota prot. 4636 del 18 luglio 2006, ha certificato che la variazione percentuale verificatasi nel periodo giugno 1992 – giugno 2006 è stata pari al 47,9% in aumento.

La nuova tabella è redatta con gli importi espressi in euro, in applicazione del tasso ufficiale di cambio fissato con regolamento CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento.

Art. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.

Decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992 – pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1992 – così come modificato dal decreto del Ministro delle finanze 19 novembre 1992 – pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 25 novembre 1992 – recante la determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito, in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva descritti nell'allegata tabella.

Decreto direttoriale 29 aprile 1999 – pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1999 – con il quale la predetta tabella è stata aggiornata relativamente ai bienni 1994-1995 e 1996-1997.

Decreto direttoriale 21 settembre 1999 – pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1999 – con il quale la citata tabella è stata adeguata relativamente al biennio 1998-1999, nonché convertita in euro per il periodo d'imposta 1999.

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 7 gennaio 2005 – pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2005 – concernente l'aggiornamento e la conversione in euro della predetta tabella per il biennio 2000-2001.

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 5 aprile 2005 – pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 2005 – recante l'adeguamento e la conversione in euro della richiamata tabella per il biennio 2002-2003.

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 17 maggio 2005 – pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2005 – concernente l'aggiornamento e la conversione in euro della predetta tabella per il biennio 2004-2005.

Regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro.

Regolamento CE n. 974/98 del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro.

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni in materia di introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale.

Regolamento CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998, che fissa il tasso ufficiale di cambio dell'euro in misura pari a £ 1.936,27.

Decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206, recante disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 213 del 1998.

Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, concernente disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2007

Il direttore dell'agenzia: ROMANO

ALLEGATO *A*

	Importo	Coefficiente
1. Aeromobili.		
1.1 Aerei da turismo:		
fino a 100 HP	euro 214,64 per ora di volo	8
da 101 a 150 HP	euro 231,44 per ora di volo	8
da 151 a 200 HP	euro 283,38 per ora di volo	8
da 201 a 250 HP	euro 312,41 per ora di volo	8
da 251 a 300 HP	euro 351,37 per ora di volo	8
da 301 a 450 HP	euro 420,11 per ora di volo	9
da 451 a 600 HP	euro 575,17 per ora di volo	9
1.2 Elicotteri da turismo:		
fino a 150 HP	euro 323,87 per ora di volo	9
da 151 a 300 HP	euro 443,03 per ora di volo	9
1.3 Alianti e motoalianti	euro 84,02 per ora di volo	7
1.4 Ultraleggeri e deltaplani a motore:		
fino a 50 HP	euro 38,19 per ora di volo	7
da 51 a 100 HP	euro 53,47 per ora di volo	7
superiore a 100 HP	euro 76,38 per ora di volo	7

Per gli aerei e gli elicotteri da turismo appartenenti ad aeroclub il costo orario è ridotto del 30%.

	Importo	Coefficiente
2. Navi e imbarcazioni da diporto.		
2.1 Imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 3 t e fino a 50 t con propulsione a vela:		
oltre 600 e fino a 900 cm	euro 3,82 a cm	7
oltre 900 e fino a 1.200 cm	euro 3.437,28 più euro 6,11 per ogni cm eccedente i 900	7
oltre 1.200 e fino a 1.500 cm	euro 5.270,49 più euro 9,17 per ogni cm eccedente i 1.200	7
oltre 1.500 e fino a 1.800 cm	euro 8.020,32 più euro 9,17 per ogni cm eccedente i 1.500	8
oltre 1.800 cm	euro 10.770,14 più euro 10,69 per ogni cm eccedente i 1.800 ed euro 7.638,40 per ogni unità di personale stagionale	8
2.2 Imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore a 50 t, con propulsione a motore di potenza superiore a 25 HP effettivi:		
fino a 900 cm	euro 3.055,36 più euro 21,39 per ogni cm eccedente i 600 più euro 15,28 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)	5
oltre 900 e fino a 1.200 cm	euro 9.471,61 più euro 10,31 per ogni cm eccedente i 900 più euro 15,28 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura	5
oltre 1.200 e fino a 1.400 cm	euro 12.565,16 più euro 30,55 per ogni cm eccedente i 1.200 più euro 15,28 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)	6
oltre 1.400 cm	euro 18.675,88 più euro 30,55 per ogni cm eccedente i 1.400 più euro 15,28 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura) ed euro 7.638,40 per ogni unità di personale stagionale	7
2.3 Navi di stazza sup. a 50 t	euro 68.745,58 più euro 916,61 per ogni t eccedente le 50, più euro 7.638,40 per ogni unità di personale stagionale	4

2.4 Navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore in locazione per periodi non superiori, complessivamente, a tre mesi all'anno: l'importo è costituito dall'ammontare del canone pattuito. I coefficienti sono i medesimi di quelli stabiliti ai punti precedenti.

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per le navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore sono ridotti del 5% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione. Le spese presunte per l'equipaggio si intendono riferite al personale effettivamente imbarcato.

	Importo	Coefficiente
3. Autoveicoli.		
3.1 Autoveicoli con alimentazione a benzina:		
fino a 12 HP	euro 1.808,01	4
da 13 a 15 HP	euro 1.808,01 più euro 178,74 per ogni HP eccedente i 12	5
da 16 a 20 HP	euro 2.344,99 più euro 323,10 per ogni HP eccedente i 15	6
da 21 a 24 HP	euro 3.960,51 più euro 231,44 per ogni HP eccedente i 20	7
oltre 24 HP	euro 4.886,28 più euro 203,95 per ogni HP eccedente i 24	8
3.2 Autoveicoli con alimentazione a gasolio:		
fino a 16 HP	euro 3.465,54	5
da 17 a 20 HP	euro 3.465,54 più euro 293,31 per ogni HP eccedente i 16	6
oltre 20 HP	euro 4.638,80 più euro 306,30 per ogni HP eccedente i 20	7

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli autoveicoli sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

	Importo	Coefficiente
4. Altri mezzi di trasporto a motore		
4.1 Campers e autocaravans:		
fino a 19 HP	euro 2.456,51	5
da 20 a 22 HP	euro 2.456,51 più euro 118,40 per ogni HP eccedente i 19	5
oltre 22 HP	euro 2.811,69 più euro 184,09 per ogni HP eccedente i 22	6
4.2 Motocicli con cilindrata superiore a 250 cc:		
da 251 a 350 cc	euro 552,98	5
da 351 a 500 cc	euro 740,92	5
oltre 500 cc	euro 974,89	7

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli altri mezzi di trasporto a motore sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

	Importo	Coefficiente
5. Roulottes	euro 840,22	5
6. Residenze principali e secondarie.		
6.1 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna:		
fino a 120 mq	euro 25,97/mq annui	4
oltre 120 mq	euro 25,97/mq annui	5
6.2 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo:		
fino a 120 mq	euro 21,39/mq annui	4
oltre 120 mq	euro 21,39/mq annui	5
6.3 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna:		
fino a 120 mq	euro 18,33/mq annui	4
oltre 120 mq	euro 18,33/mq annui	5

6.4 Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate in Italia:

fino a 120 mq	Valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50%	5
oltre 120 mq	Valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50%	6
6.5 Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate all'estero:	euro 15,28/mq	8

6.6 Residenze principali e secondarie in locazione non stagionale:

principali	Valgono gli stessi importi delle residenze in proprietà aumentati del canone di locazione	3
secondarie	Valgono gli stessi importi delle residenze in proprietà aumentati del canone di locazione	4
6.7 Residenze secondarie in locazione stagionale:	l'importo è costituito dall'ammontare del canone di locazione	6
6.8 Residenze secondarie in multiproprietà:	euro 3,82 per mq per settimana di disponibilità	6

La superficie deve essere calcolata ai sensi dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Per le residenze in proprietà indicate ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono aumentati delle rate di ammortamento degli eventuali mutui ad esse relativi. In tal caso, i rispettivi coefficienti sono ridotti di una unità. L'ammontare risultante dall'applicazione dei nuovi coefficienti agli importi così determinati non può, comunque, essere inferiore a quello ottenuto in assenza di mutui.

Per le residenze di cui il soggetto abbia la nuda proprietà indicate ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono costituiti dalle sole rate di ammortamento dei relativi mutui.

7. Collaboratori familiari.

a tempo pieno conviventi	euro 15.429,56 per ciascun collaboratore	4
a tempo parziale o non conviventi	euro 8,78 per ora lavorata	4

Non si considerano collaboratori familiari coloro i quali sono addetti esclusivamente all'assistenza di infermi o invalidi.

8. Cavalli da corsa o da equitazione.

8.1 Cavalli mantenuti in proprio:

cavalli da corsa	euro 6.874,56	7
cavalli da equitazione	euro 4.583,04	6

8.2 Cavalli a pensione:

cavalli da corsa	euro 13.749,12	7
cavalli da equitazione	euro 7.638,40	6
9. Assicurazioni di ogni tipo:	(Escluse quelle relative all'utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e quelle contro infortuni e malattie): ammontare del premio	10

07A01979

PROVVEDIMENTO 16 febbraio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico della Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura sportelli al pubblico dell'Ufficio provinciale ACI - Pubblico registro automobilistico, della Spezia nella giornata dell'8 febbraio 2007, per l'intero orario di servizio, per assemblea del personale.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale ACI della Spezia ha comunicato, con nota prot. n. 198/PT del 2 febbraio 2007, la chiusura sportelli al pubblico l'8 febbraio 2007, per assemblea del personale.

La Procura generale della Repubblica di Genova, con nota prot. n. 231/2007 del 6 febbraio 2007, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 16 febbraio 2007

Il direttore regionale: PARDI

07A01875

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2007.

Accertamento, per l'anno 2006, del cambio in euro delle valute estere, previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, dei decreti legislativi 24 giugno 1998, n. 213, 26 agosto 1998, n. 319, 15 giugno 1999, n. 206, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, il controvalore euro degli importi in valuta, ai fini della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività prescritte dall'art. 4 dello stesso decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, è determinato, per l'anno 2006, come indicato nell'allegato al presente provvedimento.

Motivazioni.

L'art. 4, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, prevede che viene annualmente stabilito, con decreto del Ministro delle finanze, il controvalore in lire degli importi in valuta, ai fini della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività prescritte dall'art. 4 dello stesso decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167.

L'Ufficio italiano cambi con nota del 10 gennaio 2007 ha comunicato la predetta media dei cambi, espressi, per effetto della conversione, in euro.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzione del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 62).

Decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti, il 29 dicembre 2000 al foglio finanze n. 278.

Disciplina normativa di riferimento.

Art. 4, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

Legge 17 dicembre 1997, n. 433, (art. 1, comma 1).

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

Decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319.

Decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206.

Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.

Roma, 22 febbraio 2007

Il direttore dell'Agenzia: ROMANO

MEDIE ANNUE 2006

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
AFGHANISTAN	Afghani	AFN	115	62,2257
ALBANIA	Lek	ALL	47	123,093
ALGERIA	Dinaro Algerino	DZD	106	91,4361
ANGOLA	Readjustado Kwanza	AOA	87	100,955
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,39012
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132	2,23497
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	SAR	75	4,70888
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	3,86027
ARMENIA	Dram Armenia	AMD	246	520,897
ARUBA	Fiorino Aruba	AWG	211	2,24752
AUSTRALIA *	Dollaro Australiano	AUD	109	1,66681
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	AZM	238	5616,88
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian (nuovo)	AZN	271	1,12338
BAHAMAS	Dollaro Bahama	BSD	135	1,2556
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	BHD	136	0,473361
BANGLADESH	Taka	BDT	174	86,2286
BARBADOS	Dollaro Barbados	BBD	195	2,5112
BELIZE	Dollaro Belize	BZD	152	2,46312
BENIN	Franco CFA	XOF	209	655,952
BERMUDA	Dollaro Bermuda	BMD	138	1,2556
BHUTAN	Ngultrum	BTN	180	56,9098
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (nuovo)	BYR	263	2694,65
BOLIVIA	Boliviano	BOB	74	10,0416
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	BAM	240	1,9558
BOTSWANA	Pula	BWP	171	7,33733
BRASILE	Real	BRL	234	2,73313
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	BND	139	1,99415
BULGARIA *	Nuovo Lev Bulgaria	BGN	262	1,9558
BURKINA FASO	Franco CFA	XOF	209	655,952
BURUNDI	Franco Burundi	BIF	140	1277,27
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	KHR	141	5175,48
CAMERUN	Franco CFA	XAF	43	655,952
CANADA *	Dollaro Canadese	CAD	12	1,42369
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	CVE	181	110,265
CAYMAN (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205	1,02959
CECA (Repubblica) *	Corona Ceca	CZK	223	28,3417
CENTRAFRICANA (Repubblica)	Franco CFA	XAF	43	655,952
CIAD	Franco CFA	XAF	43	655,952
CILE	Peso Cileno	CLP	29	666,328
CINA (Repubblica Popolare di) *	Renminbi(Yuan)	CNY	144	10,0096
CIPRO *	Lira Cipriota	CYP	46	0,575775
COLOMBIA	Peso Colombiano	COP	40	2965,86
COMORE (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	210	491,968
CONGO (Repubblica Democratica)	Franco CFA	XAF	43	582,517
CONGO (Repubblica del)	Franco Congolese	CDF	261	655,952
COREA DEL NORD	Won Nord	KPW	182	2,76232
COREA DEL SUD *	Won Sud	KRW	119	1198,58
COSTA D AVORIO	Franco CFA	XOF	209	655,952

COSTA RICA	Colon Costa Rica	CRC	77	642,564
CROAZIA *	Kuna	HRK	229	7,32468
CUBA	Peso Cubano	CUP	67	1,2556
DANIMARCA *	Corona Danese	DKK	7	7,4591
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,39012
DOMINICANA (Repubblica)	Peso Dominicano	DOP	116	41,5597
EGITTO	Lira Egiziana	EGP	70	7,2105
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	SVC	117	10,9865
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	AED	187	4,61173
ERITREA	Nakfa	ERN	243	18,834
ESTONIA *	Corona Estonia	EEK	218	15,6466
ETIOPIA	Birr	ETB	68	10,9235
FALKLAND o MALVINE (Isole)	Sterlina Falkland	FKP	146	0,68173
FIJI	Dollaro Fiji	FJD	147	2,16977
FILIPPINE *	Peso Filippino	PHP	66	64,379
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP	XDR	188	0,853113
GABON	Franco CFA	XAF	43	655,952
GAMBIA	Dalasi	GMD	193	35,2539
GEORGIA	Lari	GEL	230	2,2272
GHANA	Cedi	GHC	111	11629,5
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	JMD	142	82,5286
GIAPPONE *	Yen Giapponese	JPY	71	146,015
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	GIP	44	0,68173
GIBUTI	Franco Gibuti	DJF	83	223,146
GIORDANIA	Dinaro Giordano	JOD	89	0,89022
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,39012
GUATEMALA	Quetzal	GTQ	78	9,55091
GUINEA	Franco Guineano	GNF	129	6364,33
GUINEA BISSAU	Franco CFA	XOF	209	655,952
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	XAF	43	655,952
GUYANA	Dollaro Guyana	GYD	149	252,087
HAITI	Gourde	HTG	151	49,6586
HONDURAS	Lempira	HNL	118	23,7245
HONG KONG (Cina) *	Dollaro Hong Kong	HKD	103	9,75454
INDIA	Rupia Indiana	INR	31	56,9098
INDONESIA *	Rupia Indonesiana	IDR	123	11512,4
IRAN	Rial Iraniano	IRR	57	11515,5
IRAQ	Dinaro Iracheno	IQD	93	1843,32
ISLANDA *	Corona Islanda	ISK	62	87,7573
ISRAELE	Shekel	ILS	203	5,59158
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	KZT	231	158,114
KENYA	Scellino Keniota	KES	22	90,5651
KIRGHIZISTAN	Som	KGS	225	50,392
KUWAIT	Dinaro Kuwait	KWD	102	0,364351
LAOS	Kip	LAK	154	12738,1
LESOTHO	Loti	LSL	172	8,53118
LETTONIA *	Lats	LVL	219	0,696238
LIBANO	Lira Libanese	LBP	32	1892,72
LIBERIA	Dollaro Liberia	LRD	155	72,7483
LIBIA	Dinaro Libico	LYD	69	1,64875
LITUANIA *	Litas	LTL	221	3,4528
MACAO	Pataca	MOP	156	10,047
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	MKD	236	61,2958
MADAGASCAR	Ariary (nuovo fr.malgascio)	MGA	258	2693,84
MALAWI	Kwacha Malawi	MWK	157	170,604
MALAYSIA *	Ringgit	MYR	55	4,60437

MALDIVE	Rufiyaa	MVR	158	16,0717
MALI	Franco CFA	XOF	209	655,952
MALTA *	Lira Maltese	MTL	33	0,4293
MAROCCO	Dirham Marocco	MAD	84	11,0371
MAURITANIA	Ouguiya	MRO	196	337,254
MAURITIUS	Rupia Mauritius	MUR	170	39,5533
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	13,6943
MOLDAVIA	Leu Moldavia	MDL	235	16,5129
MONGOLIA	Tugrik	MNT	160	1481,1
MOZAMBICO	Metical	MZM	133	31355,5
MONZAMBICO	Nuovo Metical	MZN	272	32,2162
MYANMAR (Birmania)	Kyat	MMK	107	8,06094
NAMIBIA	Dollaro Namibia	NAD	252	8,53118
NEPAL	Rupia Nepalese	NPR	161	91,434
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO	120	22,0664
NIGER	Naira	NGN	81	655,952
NIGERIA	Franco CFA	XOF	209	161,287
NORVEGIA *	Corona Norvegese	NOK	8	8,04719
NUOVA ZELANDA *	Dollaro Neozelandese	NZD	113	1,93732
OMAN	Rial Oman	OMR	184	0,483383
PAKISTAN	Rupia Pakistana	PKR	26	75,7151
PANAMA	Balboa	PAB	162	1,2556
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	PGK	190	3,83675
PARAGUAY	Guarani	PYG	101	7053,36
PERU	Nuevo Sol	PEN	201	4,11016
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	XPF	105	119,278
POLONIA *	Zloty	PLN	237	3,89586
QATAR	Riyal Qatar	QAR	189	4,57078
REGNO UNITO *	Sterlina Gran Bretagna	GBP	2	0,68173
ROMANIA *	Leu	ROL	131	35258,4
ROMANIA *	Nuovo Leu	RON	270	3,52584
RUSSIA *	Rublo Russia	RUB	244	34,1117
RWANDA	Franco Ruanda	RWF	163	692,282
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	SBD	206	9,55114
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	WST	164	3,48581
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	SHP	207	0,68173
SAO TOME e PRINCIPE	Dobra	STD	191	8689,41
SENEGAL	Franco CFA	XOF	209	655,952
SERBIA	Dinaro Serbo	CSD	265	84,3945
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	SCR	185	6,92917
SIERRA LEONE	Leone	SLL	165	3718,84
SINGAPORE *	Dollaro Singapore	SGD	124	1,99415
SIRIA	Lira Siriana	SYP	36	65,5524
SLOVACCA (Repubblica) *	Corona slovacca	SKK	224	37,2341
SLOVENIA *	Tallero Slovenia	SIT	215	239,596
SOMALIA	Scellino Somalo	SOS	65	1816,36
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	LKR	58	130,566
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,39012
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,39012
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,39012
STATI UNITI *	Dollaro USA	USD	1	1,2556
SUD AFRICA *	Rand	ZAR	82	8,53118
SUDAN	Dinaro Sudanese	SDD	79	272,375
SURINAME	Dollaro Suriname	SRD	266	3,44509
SVEZIA *	Corona Svedese	SEK	9	9,25439
SVIZZERA *	Franco Svizzero	CHF	3	1,57288

SWAZILAND	Lilangeni	SZL	173	8,53118
TAGIKISTAN	Somoni	TJS	264	4,14418
TAIWAN	Dollaro Taiwan	TWD	143	40,8414
TANZANIA	Scellino Tanzania	TZS	125	1573,73
THAILANDIA *	Baht	THB	73	47,5936
TOGO	Franco CFA	XOF	209	655,952
TONGA ISOLA	Pa Anga	TOP	167	2,54481
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	TTD	166	7,89769
TUNISIA	Dinaro Tunisino	TND	80	1,66907
TURCHIA *	Lira Turchia (nuova)	TRY	267	1,80898
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	TMM	228	6529,11
UCRAINA	Hryvnia	UAH	241	6,32819
UGANDA	Scellino Ugandese	UGX	126	2300,32
UNGHERIA *	Forint Ungherese	HUF	153	264,263
URUGUAY	Peso Uruguaiano	UYU	53	30,1366
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	UZS	232	1530,75
VANUATU	Vatu	VUV	208	140,064
VENEZUELA	Bolivar	VEB	35	2696,15
VIETNAM	Dong	VND	145	20081,6
YEMEN (Repubblica)	Rial	YER	122	247,435
ZAMBIA	Kwacha Zambia	ZMK	127	4522,44
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	ZWD	51	71281,5

* N.B. Per le sole valute evidenziate con l'asterisco trattasi di medie calcolate sulla base dei cambi indicativi contro euro rilevati giornalmente nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia

07A01980

AGENZIA DEL TERRITORIO

DISPOSIZIONE 15 febbraio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 521 del 30 gennaio 2007 del direttore dell'Ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 30 gennaio 2007, dalle ore 8.30 alle ore 10.30;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalla O.S. R.d.B. CUB, tenutasi dalle ore 8.30 alle ore 10.30, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. 316 dell'8 febbraio 2007 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, nel giorno 30 gennaio 2007 dalle ore 8.30 alle ore 10.30.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 febbraio 2007

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

07A01905

REGIONE SARDEGNA

DECRETO 20 febbraio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Loiri Porto San Paolo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE

Visti lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Rilevato che il consiglio comunale di Loiri Porto San Paolo (provincia di Olbia - Tempio) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato Comune a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri, con atti separati e contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 9 febbraio 2007, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Ritenuto che ricorrano gli estremi per dar luogo allo scioglimento del suddetto organo elettivo;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 6/3 del 13 febbraio 2007, adottata su proposta dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del consiglio comunale di Loiri Porto San Paolo e la nomina quale commissario straordinario del dott. Mario Carta, nonché la relazione di accompagnamento che si allega al presente decreto per farne parte integrante;

Visti la dichiarazione rilasciata dall'interessato attestante l'assenza di cause di incompatibilità e il *curriculum* allegato alla stessa dichiarazione dal quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere;

Ritenuto di dover provvedere ai sensi dell'art. 2, comma 1, della citata legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Loiri Porto San Paolo è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Carta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Loiri Porto San Paolo fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.

Art. 3.

Al commissario così nominato spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13.

Il presente decreto, unitamente all'allegata relazione dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 20 febbraio 2007

Il presidente: SORU

ALLEGATO

RELAZIONE DELL'ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA

Scioglimento del consiglio comunale di Loiri Porto San Paolo e nomina del commissario straordinario

Nel consiglio comunale di Loiri Porto San Paolo (provincia di Olbia - Tempio), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 9 febbraio 2007, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, lo scioglimento del consiglio comunale di Loiri Porto San Paolo e la nomina del commissario straordinario, nella persona del dott. Mario Carta, avente i requisiti di cui all'art. 4 della legge regionale suindicata, per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

L'assessore: SANNA

07A01943

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Modifica della denominazione della società «Aletti Montano & Co. Advise & Trust S.r.l.», in Milano

Con D.D. 20 febbraio 2007, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto direttoriale 9 aprile 2004, alla società «Aletti Montano & Co. Advise & Trust S.r.l.», con sede legale in Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 04156340962, è modificata per quanto riguarda la denominazione variata in «G.B.L. Fiduciaria S.r.l.».

07A01945

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica alla determinazione 19 luglio 2006, relativa al regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Revatio» (sildenafil), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 98/2006).

Determinazione n. 385/2007 del 9 febbraio 2007

Medicinale: REVATIO.

Titolare A.I.C.: Pfizer Limited.

Rettifica alla determinazione n. 98 del 19 luglio 2006.

Con riferimento alla determinazione n. 98 del 19 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 31 luglio 2006, vista la documentazione agli atti di questo Ufficio, si ritiene opportuno rettificare:

all'art. 3 dove è scritto:

Classificazione ai fini della fornitura:

R.R.: medicinale soggetto a prescrizione medica.

leggasi:

Classificazione ai fini della fornitura:

OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile o in ambito extraospedaliero, secondo le disposizioni delle Regioni e delle Province autonome.

07A01978

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avvio del procedimento «Valutazione ai sensi della delibera n. 417/06/CONS articolo 40, comma 4, delle condizioni economiche del servizio di terminazione delle chiamate vocali in postazione fissa richieste dall'operatore Tele2 Italia S.p.a.».

Si comunica l'avviso del procedimento «Valutazione ai sensi della delibera n. 417/06/CONS art. 40, comma 4, delle condizioni economiche del servizio di terminazione delle chiamate vocali in postazione fissa richieste dall'operatore Tele2 Italia S.p.a.», che in data 23 febbraio 2007 è stato pubblicato nel sito web dell'Autorità www.agcom.it a cui si rimanda per la lettura del testo integrale della comunicazione.

07A01939

Avvio del procedimento «Valutazione ai sensi della delibera n. 417/06/CONS articolo 40, comma 4, delle condizioni economiche del servizio di terminazione delle chiamate vocali in postazione fissa richieste dall'operatore Tiscali Italia S.p.a.».

Si comunica l'avviso del procedimento «Valutazione ai sensi della delibera n. 417/06/CONS art. 40, comma 4, delle condizioni economiche del servizio di terminazione delle chiamate vocali in postazione fissa richieste dall'operatore Tiscali Italia S.p.a.», che in data 23 febbraio 2007 è stato pubblicato nel sito web dell'Autorità www.agcom.it a cui si rimanda per la lettura del testo integrale della comunicazione.

07A01940

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Principi di deontologia professionale dei notai

Con deliberazione n. 1/62 del 26 gennaio 2007 del Consiglio Nazionale del Notariato è stato approvato il testo riguardante i principi di deontologia professionale dei notai che qui di seguito si riporta.

PRINCIPI DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEI NOTAI

Testo aggiornato approvato dal
Consiglio Nazionale del Notariato il 26 gennaio 2007
(Art. 16, legge 27 giugno 1991, n. 220)

TITOLO I

DELLA CONDOTTA

CAPO I - DELLA VITA PUBBLICA E PRIVATA

Sezione I

Dei valori sociali

1. Il notaio deve conformare la propria condotta professionale ai principi della indipendenza e della imparzialità evitando ogni influenza di carattere personale sul suo operare ed ogni interferenza tra professione ed affari. Ugualmente egli deve nella vita privata evitare situazioni che possano pregiudicare il rispetto dei suddetti principi.

Il notaio deve svolgere con correttezza e competenza la funzione di interpretazione e di applicazione della legge in ogni manifestazione della propria attività professionale, ricercando le forme giuridiche adeguate agli interessi pubblici e privati affidati al suo ministero.

2. Il notaio, anche a tutela dell'interesse generale, deve curare l'aggiornamento della propria preparazione professionale mediante l'acquisizione di specifiche conoscenze in tutte le materie giuridiche che la riguardano. Le specializzazioni in determinate materie non possono andare a scapito della complessiva competenza professionale.

Il Consiglio Nazionale stabilisce con apposito regolamento le modalità della formazione permanente obbligatoria dei notai.

3. Il notaio deve rispondere in modo adeguato, anche mediante specifiche forme assicurative, per i danni patrimoniali causati nell'esercizio della professione ed è tenuto ad adoperarsi per una corretta e sollecita definizione degli eventuali sinistri contestati.

Sezione II

Delle incompatibilità

4. Il notaio deve astenersi dall'esercitare, anche temporaneamente, le funzioni o le attività qualificate incompatibili con l'ufficio di notaio, se per le prevedibili modalità di svolgimento possano derivare conseguenze pregiudizievoli al decoro e al prestigio della categoria.

CAPO II - DEL LUOGO DI ATTIVITÀ

Sezione I

Della sede e dello studio

5. Il notaio deve aprire e tenere lo studio aperto nella sede assegnatagli, apprestando strutture che per luogo e mezzi siano idonee ad assicurare il regolare e continuativo funzionamento dell'ufficio e la custodia degli atti, registri e repertori, ed assistendo allo studio in modo da garantire una effettiva disponibilità al servizio, con la presenza personale e con l'organizzazione di un congruo orario di apertura secondo le esigenze della sede.

6. Per il miglior soddisfacimento delle richieste di prestazione notarile il notaio è tenuto ad assistere personalmente allo studio anche in giorni e per ore diversi da quelli fissati dal Presidente della Corte di Appello, secondo le disposizioni annualmente impartite dai Consigli Notarili sulla base della situazione locale della sede e tenendo conto dei criteri indicati dall'art. 45, comma 2 R.N. e di ogni altro elemento.

Il Consiglio Notarile propone annualmente al Presidente della Corte di Appello una revisione dei giorni e degli orari di assistenza sulla base dei propri deliberati.

Nei giorni ed ore prescritti per la personale assistenza allo studio il notaio è tenuto a limitare le proprie prestazioni fuori dalla sede ai singoli casi in cui ne sia specificamente richiesto.

7. In ragione della unicità della sede notarile e del diretto collegamento tra sede e studio, è fatto divieto di tenere aperto altro ufficio nel medesimo Comune oltre quello pertinente alla sede.

Il Consiglio Notarile, per ragioni organizzative e di sicurezza di specifici settori di attività, può consentire l'utilizzazione di locali separati dallo studio.

8. I Consigli Notarili, oltre quanto già previsto negli articoli precedenti, sono tenuti ad esercitare una costante vigilanza sul rispetto delle regole sopraindicate e, se richiesti, ad interporsi per rimuovere ogni ostacolo all'effettivo esercizio della professione.

Sezione II

Dell'ufficio secondario

§ 1. *Dell'ufficio secondario e del rapporto con lo studio.*

9. È vietato al notaio assistere ad uffici secondari nei giorni fissati per la assistenza alla sede.

10. È vietata l'apertura di ufficio secondario in più di un Comune sede notarile. Equivale all'ufficio secondario la ricorrente presenza del notaio presso studi di altri professionisti od organizzazioni estranee al Notariato. Ai fini del presente divieto non è considerato sede notarile il Comune monosede limitatamente al periodo di vacanza della sede stessa.

11. I Consigli Distrettuali, tenuto conto delle diverse situazioni locali, possono vietare l'apertura e/o il mantenimento di uffici secondari in sedi nelle quali la media repertoriale realizzata nell'anno precedente dai notai che ne sono titolari sia inferiore alla media repertoriale del distretto.

12. Qualsiasi segnalazione dell'ufficio secondario deve riportarne specifica indicazione nonché riportare l'indicazione della sede del notaio.

13. Il notaio è tenuto a comunicare al Consiglio Notarile l'esistenza di uffici secondari e a fornire, su richiesta dello stesso, ogni informazione, anche mediante consegna di documenti, relativa alla attività svolta nell'ufficio secondario.

14. È vietato al notaio trasferire anche occasionalmente nell'ufficio secondario gli atti, i registri e i repertori da custodirsi presso lo studio.

15. Le associazioni di notai costituite ai sensi dell'art. 82 L.N. non devono essere strumento di elusione della normativa sugli uffici secondari.

§ 2. *Della illecita concorrenza mediante ufficio secondario.*

16. L'utilizzazione dell'ufficio secondario nelle condizioni indicate nei casi seguenti configura comunque ipotesi di illecita concorrenza:

a) l'apertura, da parte del notaio trasferito, di un ufficio secondario nella sede precedente, salva l'esigenza, da valutarsi dal Consiglio Notarile, di assicurare il pubblico servizio per il periodo in cui la sede predetta resti vacante;

b) l'apertura di un ufficio secondario presso lo studio di un notaio trasferito, cessato o defunto utilizzandone, anche parzialmente, la struttura organizzativa;

c) lo svolgimento del servizio protesti in maniera stabile fuori della propria sede in Comuni sedi di altri notai che possano provvedervi, salvo che ciò avvenga in esecuzione di apposita delibera adottata dal Consiglio Notarile per la distribuzione del servizio.

CAPO III - DELLA CONCORRENZA

Sezione I

Della illecita concorrenza

17. Configurano distinte fattispecie di illecita concorrenza, conformemente a quanto previsto dall'art. 147 L.N. ed a titolo esemplificativo, i seguenti comportamenti:

a) la irregolare documentazione della prestazione nella quale ad esempio rientrano:

la mancata e documentata specificazione di anticipazioni, onorari, diritti e compensi;

la omissione o la emissione irregolare di fatture a fronte di prestazioni rese;

l'annotazione a repertorio di onorari minori o ridotti rispetto a quelli che devono essere indicati in base alla natura dell'atto;

l'omessa annotazione di alcune specie di atti in difformità dalle indicazioni degli organi di categoria;

b) il servirsi dell'opera di procacciatori di clienti o l'utilizzazione di situazioni equivalenti.

La fattispecie si realizza per la presenza congiunta:

dell'opera di un terzo (procacciatore) che induca persone a scegliere un determinato notaio;

di un atteggiamento attivo del notaio mediante conferimento al procacciatore dell'incarico, anche a titolo non oneroso, di procurargli clienti.

Sono elementi che a titolo esemplificativo denotano il possibile realizzarsi della fattispecie:

la concentrazione su uno stesso notaio di designazioni relative a gruppi di atti riconducibili ad una medesima fonte (es.: agenzie, banche, enti, ecc.);

l'inserimento del nome del notaio in moduli o formulari predisposti;

la collaborazione di dipendenti di Enti o Uffici il cui contatto con il pubblico possa favorire forme di procacciamento di clienti.

L'altra fattispecie prevista, della utilizzazione di situazioni equivalenti, può verificarsi nel caso di preesistenza di aggregati di potenziale clientela e di fattivo comportamento del notaio per accaparrarli. In questi casi l'esistenza dell'accordo tra procacciatore e notaio, necessaria per configurare la fattispecie, è già per sé dimostrata dal subingresso del notaio nella situazione precostituita.

Vi possono rientrare, a titolo esemplificativo:

la c.d. «rilevazione onerosa di studio notarile»;

il periodico e continuativo svolgimento di prestazioni presso organizzazioni o studi di professionisti;

la utilizzazione di organismi rappresentantivi di altre categorie con offerta di prestazioni di assistenza e consulenza;

c) l'esecuzione delle prestazioni secondo sistematici comportamenti frettolosi o compiacenti.

La fattispecie si realizza in presenza di comportamenti non adeguati alla diligenza del professionista avveduto e scrupoloso, cui il notaio è tenuto nella esecuzione della prestazione, se da essi derivano fenomeni di accaparramento in favore del notaio negligente. La varietà delle forme che possono assumere la frettolosità o compiacenza dei comportamenti non consente una elencazione, sia pure esemplificativa, ma soltanto la segnalazione di alcuni casi-tipo ricavati dalla esperienza notarile e dalla giurisprudenza:

mancata indagine sui poteri di rappresentanza, sulla legittimazione delle parti e sul rispetto delle norme del diritto di famiglia;

utilizzazione della clausola di esonero da responsabilità;

omissione di comportamenti cui si è tenuti personalmente (in ordine ad es. alla identità e all'indagine sulla volontà delle parti);

offerta di servizi non rientranti nel normale esercizio dell'attività notarile (ad es. finanziamenti e anticipazioni di somme);

particolari assistenze e garanzie di speditezza ed esito favorevole di pratiche (presso uffici fiscali, banche, enti pubblici e simili);

rinuncia a richiedere la documentazione dovuta per legge o comunemente ritenuta necessaria (ad es. catastale, urbanistica) per il compiuto ricevimento dell'atto;

d) l'utilizzazione dell'ufficio secondario nelle condizioni indicate nell'art. 16.

Sezione II

Della pubblicità

18. Nell'interesse collettivo, è consentita la pubblicità informativa, improntata alla sobrietà, concernente dati personali attinenti l'attività e situazioni ed elementi organizzativi fondati su dati obiettivi e verificabili, nel rispetto dell'indipendenza, della dignità e della integrità della funzione pubblica nonché del segreto professionale.

È vietata la pubblicità ingannevole, comunque attuata.

Costituisce, comunque, pubblicità ingannevole la diffusione di messaggi autoreferenziali che riguardino il possesso di competenze o esperienze attinenti al normale bagaglio culturale e giuridico del Notaio.

19. Agli effetti dell'art. 18, possono essere diffusi dati personali, obiettivi e verificabili, quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi a:

titoli di studio e professionali legalmente riconosciuti;

docenza universitaria o in scuole di formazione;

frequenza di master o corsi di specializzazione o perfezionamento in ambito giuridico;

svolgimento di conferenze in convegni giuridici;

pubblicazioni giuridiche;

conseguimento dei crediti formativi previsti;

incarichi in organismi ufficiali del Notariato;

partecipazione ad enti associativi senza scopo di lucro.

È ammessa inoltre quale pubblicità informativa quella relativa a:

disponibilità di lavoro in determinati giorni ed ore;

struttura organizzativa dello studio;

ubicazione e modalità di accesso allo studio;

conoscenza da parte del notaio o del personale di studio di determinate lingue straniere.

L'informativa circa il compenso e i costi complessivi della prestazione deve rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, specificando analiticamente spese, anticipazioni, onorari, diritti e compensi.

A tutela del cliente i Consigli Notarili Distrettuali vigilano sul rispetto dei suddetti criteri.

20. Nel rispetto della funzione pubblica (e del prestigio e del decoro della categoria e per colmare asimmetrie informative) è consentito al notaio pubblicizzare i dati di cui all'art. 18 con ogni mezzo di comunicazione come ad esempio:

a) targhe da esporsi all'esterno dello studio e/o dell'eventuale ufficio secondario;

b) rubriche, anche telefoniche;

c) carta intestata;

d) siti internet.

21. La partecipazione o collaborazione a trasmissioni o rubriche radio-televisive o giornalistiche, anche in forma di intervista nonché a iniziative e/o manifestazioni culturali, sportive, e, comunque, aperte al pubblico (pur se comporta indirettamente occasione di notorietà professionale attraverso i mezzi di comunicazione di massa), non deve costituire strumento per la diffusione di dati pubblicitari diversi da quelli previsti dall'art. 18 e, per le circostanze di svolgimento, per l'immagine generale che si offre della figura del notaio e per la qualità e l'attendibilità dell'informazione, non deve ledere il prestigio ed il decoro della categoria.

CAPO IV - DEI RAPPORTI PROFESSIONALI

Sezione I

Dei rapporti interni

§ 1. *Rapporti con i colleghi.*

22. Nei rapporti con i colleghi il notaio deve comportarsi secondo i principi di correttezza, di collaborazione e di solidarietà.

23. A titolo esemplificativo costituiscono casi di violazione dei principi di comportamento suddetti:

non informare il collega, con la dovuta riservatezza, di possibili errori od omissioni nei quali si ritenga che egli sia incorso;

esprimere di fronte al cliente in qualunque forma valutazioni critiche sull'operato o sul comportamento in genere dei colleghi, salvi i rilievi tecnici necessari per la corretta esecuzione della prestazione;

iniziare o proseguire in prestazioni demandate o già in corso presso colleghi, senza previamente informarli e senza prestarsi per fare ad essi ottenere i compensi eventualmente spettanti;

non informare i colleghi del proposito di assumere alle proprie dipendenze impiegati o collaboratori in genere operanti presso di loro;

nel caso di divergenze di opinioni o di controversie con i colleghi, non prestarsi a cercare una composizione per il tramite del Consiglio Notarile;

non prestarsi sistematicamente a scambi di opinioni e di informazioni con i colleghi;

non provvedere, o provvedere con ritardo o negligenza, a porre a disposizione dei colleghi richiedenti, seppure con onere di spesa a loro carico, copie di atti e documenti necessari per ricevere atti;

non prestarsi a sostituire i colleghi che per necessità dovuta a malattia o altro impedimento non possano ricevere determinati atti, anche al di fuori dai casi di nomina del coadiutore.

§ 2. *Rapporti con il Consiglio Notarile.*

24. Il notaio è tenuto a prestare al Consiglio Notarile la più ampia collaborazione al fine di consentirgli di esercitare nel modo più efficace il potere-dovere di vigilanza e di controllo e le altre funzioni ad esso demandate dalla legge, ai fini della garanzia della qualità della prestazione e della tutela del prestigio e del decoro della categoria.

I notai sono tenuti a partecipare alle Assemblee Distrettuali.

I Consigli Notarili richiamano i colleghi all'osservanza di tale obbligo, e assumono provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che per due anni consecutivi non siano intervenuti alle adunanze ordinarie del collegio senza giustificati motivi.

25. Salvi i casi in cui siano previsti altri specifici comportamenti, il notaio è tenuto:

a) a comunicare al Consiglio Notarile Distrettuale ovvero direttamente al Consiglio Nazionale del Notariato i dati e le informazioni in genere che gli siano richiesti da tali organi, anche con carattere di periodicità, riguardanti la propria attività professionale, le modalità di svolgimento della stessa e l'osservanza delle normative in materia di adempimenti, sia nella sua generalità per specifici periodi, sia per settori, luoghi o altre modalità determinate;

b) nelle stesse condizioni di cui al punto *a)*, ad esibire o trasmettere copia o estratti del repertorio, di atti, registri, libri e documenti, anche di natura fiscale, a fornire relazioni scritte e/o rispondere a questionari riguardanti le modalità di svolgimento dell'attività professionale;

c) a informare il Consiglio Notarile di problemi di generale rilevanza per l'attività professionale, specialmente nei rapporti con gli uffici pubblici, astenendosi dall'intraprendere iniziative personali;

d) a consentire accessi ed ispezioni, deliberate dal Consiglio Notarile Distrettuale, nel proprio studio ed in eventuali uffici secondari da parte del Presidente del Consiglio Notarile e da un Consigliere ovvero da due Consiglieri a ciò delegati.

§ 2-*bis. Rapporti derivanti dalla partecipazione agli organi di categoria.*

26. I notai componenti degli organi di categoria devono:

a) agire nell'esercizio del loro ufficio con indipendenza, imparzialità e riservatezza, astenendosi in caso di conflitto di interessi;

b) garantire la loro costante partecipazione alle riunioni;

c) adoperarsi con assiduità per l'effettivo adempimento di tutti i compiti demandati a tali organi dalla legge e dalle norme deontologiche, con particolare riguardo, per i componenti dei Consigli Notarili Distrettuali, all'esercizio dei poteri di vigilanza e di disciplina sugli iscritti;

d) partecipare in modo effettivo alla vita e ai problemi della categoria e favorire il rispetto e lo spirito di colleganza fra i notai, stimolando la loro collaborazione e partecipazione;

e) favorire il ricambio delle cariche anche nei casi non previsti dalla legge ed evitarne, ove possibile, il cumulo.

§ 3 - Rapporti con il Consiglio Nazionale del Notariato e con la Cassa Nazionale del Notariato

27. - Il notaio è tenuto a comportarsi, nei rapporti con il Consiglio Nazionale e con la Cassa Nazionale del Notariato, secondo i principi di correttezza, di collaborazione e di solidarietà propri dell'appartenenza alla categoria, per consentire ad essi di perseguire nei modi più efficaci le finalità istituzionali nell'interesse generale.

In particolare il notaio è tenuto:

a) nei rapporti con il Consiglio Nazionale del Notariato:

a conformare il proprio comportamento professionale alle determinazioni assunte dal Consiglio nell'esercizio dei suoi poteri; a prestare al Consiglio la collaborazione richiestagli;

ad astenersi da iniziative personali o interventi presso autorità o pubblici uffici che possano interferire con l'attività del Consiglio stesso;

b) nei rapporti con la Cassa Nazionale del Notariato:

a indicare in modo preciso, obiettivo e veritiero i dati e le condizioni generali richiesti per l'ottenimento dalla stessa di contributi, assegni e provvidenze economiche in genere (ad es. disagio economico, stato di bisogno, frequenza allo studio) e per fare percepire alla stessa le quote di onorario ad essa spettanti;

a ricercare preventivamente con la Cassa soluzioni extragiudiziali nel caso di contrasti che per loro natura lo consentano.

§ 3-*bis.* Rapporti con le assicurazioni di categoria.

27-*bis.* Il notaio, assicurato da polizza convenzione stipulata dal Consiglio nazionale del notariato o da altri organismi istituzionali, è tenuto a fornire alle compagnie e/o all'ufficio competente del Consiglio nazionale del notariato fattiva collaborazione, con invio di esaurienti e veritiere relazioni, documenti e quanto altro possa occorrere, evadendo con puntualità ogni richiesta inoltrata dagli uffici preposti alla valutazione della pratica.

Ad eguale collaborazione è tenuto il notaio in relazione alle forme assicurative in essere presso la Cassa nazionale del notariato.

§ 4 - Rapporti con praticanti, tirocinanti, collaboratori e dipendenti.

28. Nei rapporti con i praticanti il notaio è tenuto a prestare in modo disinteressato il proprio insegnamento professionale ed a compiere quanto necessario per assicurare ad essi il sostanziale adempimento della pratica notarile, nel modo prescritto dalla legge; particolare cura egli deve porre per l'insegnamento delle norme fondamentali della professione e dei principi di deontologia professionale.

28-*bis.* Il notaio deve prestare la massima cura per formare il tirocinante ad esercitare la funzione pubblica con le necessarie qualità professionali ed etiche.

In particolare il tirocinante deve avere la possibilità di partecipare a tutte le fasi relative alla stipula dell'atto e relativi adempimenti ed assistere alla indagine della volontà delle parti effettuata dal notaio.

Al tirocinante deve essere riconosciuto un equo compenso commisurato all'effettivo apporto dello stesso all'attività dello studio.

Il tirocinante è soggetto alle norme del presente codice.

29. Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti il notaio è tenuto ad assicurare ad essi condizioni di lavoro moralmente ed economicamente soddisfacenti, avendo cura della loro formazione professionale.

In particolare il notaio deve evitare: di coinvolgere, se non in casi eccezionali, i propri collaboratori e dipendenti quali procuratori in atti da lui ricevuti; di valersi della collaborazione di persone che esercitano abusivamente la loro attività.

Sezione II

Dei rapporti esterni

30. Nei rapporti con gli uffici pubblici, le istituzioni e i professionisti di altre categorie il notaio deve comportarsi secondo i principi di indipendenza e di rispetto delle rispettive funzioni e attribuzioni.

In particolare nei rapporti con gli uffici pubblici e con le istituzioni il notaio è tenuto:

a) a rispettare le funzioni che le persone preposte sono chiamate ad esercitare, offrendo, se necessario, la propria disinteressata collaborazione nel limite della chiara distinzione delle rispettive competenze e attribuzioni; ed a pretendere nel contempo da essi la puntuale esplicazione dei loro doveri e il rispetto della funzione notarile;

b) ad astenersi dall'utilizzare in qualunque forma, per lo svolgimento delle pratiche dell'ufficio, la collaborazione dei dipendenti degli uffici pubblici e delle istituzioni; e a non trarre vantaggio in alcun modo dai personali rapporti in cui possa trovarsi con essi. Il Consiglio notarile svolge controlli, anche in collaborazione con i responsabili degli uffici pubblici e delle istituzioni, al fine di garantire il rigoroso rispetto delle norme che precedono.

TITOLO II

DELLA PRESTAZIONE

CAPO I - DELL'INCARICO

Sezione I - Dell'astensione

31. Oltre a quanto previsto dalla legge per i casi di irricevibilità degli atti, il notaio deve astenersi dal prestare il proprio ministero quando dell'atto siano parte società di capitali o enti dei quali egli sia amministratore, anche senza rappresentanza, o rivesta la qualità di sindaco ovvero sia unico socio o titolare del pacchetto di maggioranza della società.

Sezione II

Della assunzione

32. Nell'ambito del generale dovere di imparzialità il notaio deve astenersi, nella fase di assunzione dell'incarico professionale, da qualsiasi comportamento che possa influire sulla sua designazione che deve essere rimessa al libero accordo delle parti.

Per gli atti di vendita e di mutuo da parte di soggetti imprenditori (costruttori, banche) o per incarico di intermediari (agenzie immobiliari, mediatori creditizi) il notaio, prima di assumere l'incarico, è tenuto ad informare l'altra parte (consumatore) della suddetta regola e del suo diritto di designare il notaio in mancanza di libero accordo.

33. I Consigli notarili, nell'ambito del loro generale potere-dovere istituzionale, sono tenuti a porre in essere forme specifiche di vigilanza e di controllo, anche mediante acquisizione di informazioni dai notai e ispezioni presso pubblici uffici.

34. In presenza di flussi di prestazioni di rilevante entità, della concentrazione di designazioni per determinati gruppi di atti o di altri elementi indicativi (quali elenchi selettivi di notai, inserimento di nominativi in moduli o formulari predisposti, situazioni di dominanza) i Consigli notarili sono tenuti ad individuare, valutare e, se del caso, perseguire disciplinarmente comportamenti illeciti, attuati anche mediante pressioni dirette o indirette, ed eventualmente ad intervenire presso gli enti pubblici e privati interessati.

35. Nell'ipotesi di rilevanti fenomeni di vasta contrattazione, riguardanti il patrimonio di enti pubblici o degli enti ad essi assimilati (c.d. privatizzazioni o dismissioni), i Consigli notarili distrettuali - in considerazione del superiore interesse pubblico che li caratterizza e in accordo con detti enti - possono organizzare l'assunzione e la distribuzione degli incarichi fra i notai del Distretto che si dichiarino disponibili, facendo salva la facoltà del singolo acquirente di designare tempestivamente un notaio diverso.

Quando la realizzazione del programma di dismissione, a tutela di straordinari interessi pubblici, comporti tempistiche e procedure rigorose e uniformi, che vengano regolate da convenzioni e protocolli tra il Consiglio nazionale e gli enti coinvolti, la designazione dei notai è riservata ai Consigli notarili distrettuali secondo criteri che essi abbiano elaborato preventivamente.

CAPO II - DELLA ESECUZIONE

Sezione I

Della personalità e segretezza

§ 1 - Della personalità

36. L'esecuzione della prestazione del notaio è caratterizzata dal «rapporto personale» con le parti. La facoltà di valersi di sostituti e ausiliari non può pregiudicare la complessiva connotazione personale che deve rivestire l'esecuzione dell'incarico professionale.

37. In ogni caso compete al notaio svolgere di persona, in modo effettivo e sostanziale, tutti i comportamenti necessari:

per l'accertamento della identità personale delle parti, con utilizzazione di tutti gli elementi idonei e con prudente esame dei documenti di identificazione in relazione al tipo e alla loro possibilità di falsificazione;

per l'indagine sulla volontà delle parti, da svolgere, in modo approfondito e completo, mediante proposizione di domande e scambio di informazioni intese a ricercare anche i motivi e le possibili modificazioni della determinazione volitiva come prospettatagli;

per la direzione della compilazione dell'atto nel modo più congruente alla accertata volontà delle parti.

§ 2 - Della segretezza

38. Nell'esercizio della sua attività il notaio è tenuto al rigoroso rispetto del segreto professionale con riguardo alle persone che ricorrono alla sua opera, al contenuto della stessa e a tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nella esecuzione della prestazione, sia per il tempo della stessa che successivamente. Egli è altresì tenuto a fare quanto necessario e a sorvegliare che tale prescrizione sia rispettata dai suoi collaboratori e dipendenti.

39. Il ricevimento dell'atto notarile non autorizza il notaio a renderne nota ai terzi l'esistenza e il contenuto, se non su espressa richiesta e nei limiti delle risultanze dell'atto e degli adempimenti ad esso connessi.

Sezione II

Della imparzialità e degli altri doveri

40. Il notaio, ove richiesto, deve fornire alle parti il preventivo dei costi, spese e compensi della specifica prestazione richiesta. I preventivi devono essere rilasciati per iscritto.

41. Nella esecuzione della prestazione il notaio deve tenere un comportamento imparziale, mantenendosi in posizione di equidistanza rispetto ai diversi interessi delle parti e ricercandone una regolamentazione equilibrata e non equivoca, che persegua la finalità della comune sicurezza delle parti stesse.

42. Il notaio è tenuto, in particolare, a svolgere in modo adeguato e fattivo le seguenti attività:

a) informare le parti sulle possibili conseguenze della prestazione richiesta, in tutti gli aspetti della normale indagine giuridica demandatagli e consigliare professionalmente le stesse, anche con la proposizione di impostazioni autonome rispetto alla loro volontà e intenzione;

b) scegliere la forma giuridica più adeguata alle decisioni assunte dalle parti, accertandone la legalità e la reciproca congruenza, svolgendo le richieste attività preparatorie e dirigendo quindi la formazione dell'atto nel modo tecnicamente più idoneo per la stabilità del rapporto che ne deriva e per la completa efficacia dell'atto;

c) dare alle parti i chiarimenti richiesti o ritenuti utili a integrazione della lettura dell'atto, per garantire ad esse il riscontro con le decisioni assunte e la consapevolezza del valore giuridicamente rilevante dell'atto, con speciale riguardo ad obblighi e garanzie particolari e a clausole di esonero o limitative di responsabilità, nonché agli adempimenti che possono derivare dall'atto, valendosi, per questo ultimo aspetto, anche di separata documentazione illustrativa;

d) prestare alle parti la propria assistenza con diligenza ed impegno professionale, se necessario anche dopo il perfezionamento dell'atto;

e) adoperarsi per la rettifica di errori, inesattezze od omissioni nei propri atti; qualora quanto sopra sia riconducibile al notaio la prestazione deve essere gratuita con assunzione delle spese al notaio stesso; qualora errori od omissione non siano riconducibili al notaio, egli sarà comunque tenuto ad una fattiva collaborazione per la stipulazione di atti rettificativi.

In tale ultima circostanza il notaio potrà praticare condizioni particolarmente favorevoli nell'applicazione della tariffa notarile.

43. In relazione all'obbligo per il notaio di accettare incarichi ed effettuare prestazioni anche se di particolare scomodità e/o di modico interesse economico (quali atti da ricevere o stipulare in località distanti o scomodamente accessibili, in ospedali, case di ricovero per anziani, istituti di pena, ecc.), è attribuita ai Consigli notarili specifica potestà per assumere iniziative al riguardo (accogliere richieste in tal senso dall'utenza, indicare i colleghi che dovranno soddisfarle attraverso criteri di competenza per zone e/o di rotazione tra tutti i notai del Distretto).

Sezione III

Protocolli dell'attività notarile

44. Costituisce comportamento deontologicamente scorretto la sistematica e ingiustificata inosservanza dei protocolli dell'attività notarile approvati dal Consiglio nazionale del notariato ai fini dell'adozione di adeguate misure a garanzia della qualità della prestazione.

I Consigli notarili distrettuali esercitano la relativa vigilanza a tutela del cittadino e dell'interesse generale.

Sezione IV

Dell'affidamento di somme

45. Il notaio che in relazione o meno agli atti stipulati e indipendentemente dall'obbligo di annotazione nel registro previsto dall'art. 6 legge 22 gennaio 1934, n. 64, riceve un incarico che importa l'affidamento di somme di denaro, dovrà svolgere l'incarico ricevuto con la massima diligenza e trasparenza.

A tal fine nel documento col quale verrà conferito al notaio l'incarico dovranno essere chiaramente indicati:

il contenuto, le modalità e i tempi di adempimento dell'incarico;

le somme o i valori affidati (denaro contante, assegno bancario - che presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente ed informate le parti sulla natura e sull'efficacia di detto titolo - o circolare all'ordine del notaio o di una delle parti, bonifico sul conto corrente bancario del notaio, consegna di titoli di credito, etc.);

le modalità di impiego delle somme o valori nelle more dell'adempimento dell'incarico (libretto di risparmio, conto corrente bancario separato da quello dello studio o personale del notaio, dossier titoli, e comunque in modo tale da assicurare la separazione contabile dal patrimonio del notaio, etc.);

la corresponsione di interessi nella misura percepita dal notaio a seconda delle modalità di impiego determinate dalle parti;

la misura del compenso dovuto al notaio;

l'esatta individuazione dei soggetti ai quali devono essere versate le somme con la espressa previsione che la consegna di esse (sia nel caso di mancato adempimento, sia nel caso in cui l'incarico consista proprio nella consegna ad un determinato soggetto quando si sia o non si sia verificato un determinato evento, sia nel caso in cui adempiuto l'incarico residui un quid da consegnare ad un determinato soggetto) debba essere fatta alla presenza di tutte le parti; tale previsione potrà essere omessa nel caso in cui la consegna di una somma sia dovuta inequivocabilmente al verificarsi di un evento, oggettivamente controllabile.

46. I Consigli notarili dovranno vigilare sulla osservanza delle disposizioni di cui sopra avvalendosi dei poteri previsti dal Titolo I, Capo IV, Sez. I, § 2.

CAPO III - DEGLI ATTI IN GENERALE

Sezione I

Della forma

47. L'«atto pubblico» costituisce la forma primaria e ordinaria di «atto notarile», che il notaio deve generalmente utilizzare nella presunzione che ad esso le parti facciano riferimento quando ne richiedono l'intervento, se non risulti una loro diversa volontà e salvo la particolare struttura dell'atto.

48. L'atto di «autenticazione delle firme» della scrittura privata, comporta in ogni caso per il notaio l'obbligo di tenere i seguenti comportamenti e di osservare le seguenti prescrizioni.

a) Controllare la legalità del contenuto della scrittura e la sua rispondenza alla volontà delle parti, di regola anche mediante la sua lettura alle stesse prima delle sottoscrizioni.

b) Indicare nell'autentica e nel repertorio il luogo del Comune nel quale l'atto è autenticato.

48-*bis*. Negli atti conservati a raccolta, pubblici o autenticati, deve essere indicata l'ora di sottoscrizione.

Sezione II

Del contenuto

49. Per soddisfare le esigenze di chiarezza e di completezza il notaio deve curare che dal testo dell'atto normalmente risultino:

a) la completa qualificazione giuridica della fattispecie, con indicazione dei più rilevanti effetti che ne derivano per diretta volontà delle parti o in forza di legge o quale espressione di usi contrattuali (ad es.: clausole di garanzia, responsabilità);

b) le indicazioni necessarie per l'inquadramento dell'atto nella vicenda giuridico-temporale su cui opera (ad es.: titoli di provenienza e atti direttamente connessi; formalità pregiudizievoli; servitù; vincoli di disponibilità);

c) gli elementi utili per individuare con esattezza i beni e i diritti in oggetto, in modo da offrirne la chiara e non equivoca percezione, anche con allegazione che si richiede più frequente - di documenti grafici (ad es.: confini non generici; riferimenti catastali per frazionamenti, dichiarazioni e variazioni; allegazione di planimetrie);

d) le indicazioni relative alla natura degli atti e documenti che si rende necessario richiamare, precisando gli estremi per una loro diretta conoscenza;

e) ogni altra indicazione, menzione o allegazione che risultasse dovuta a seguito di emanazione di apposite norme da parte del Consiglio nazionale del notariato.

CAPO IV - DI ALCUNE SPECIE DI ATTI

Sezione I

Degli atti relativi agli autoveicoli

50. Nel ricevimento degli atti relativi agli autoveicoli, e in genere soggetti a pubblicità mobiliare o ad essi connessi, e nello svolgimento della attività professionale nel settore degli autoveicoli, il notaio deve tenere i seguenti comportamenti e attenersi alle seguenti prescrizioni.

§ 1 - Del ricevimento degli atti

51. *a)* Controllare i presupposti di diritto dell'atto richiesto e la legittimazione dei soggetti interessati direttamente dai documenti originali relativi all'autoveicolo e all'intestatario, verificando per il soggetto titolare che siano rispettate le norme sul diritto di famiglia e, salvo casi eccezionali, che sia applicato il principio della continuità delle trascrizioni.

b) Utilizzare tutti gli elementi idonei per accertare la identità personale delle parti, anche con ricorso all'intervento dei fidefacienti; e, nei casi in cui l'accertamento sia soltanto documentale, compiere un prudente esame dei documenti di identificazione in relazione al tipo, alle modalità di rilascio e alla possibilità di falsificazione.

c) Informare personalmente le parti sulla rilevanza giuridica dell'atto richiesto e sugli adempimenti di pubblicità conseguenti nonché, nel caso in cui ricorra, sul particolare regime della procura alla vendita; in presenza di iscrizioni o di vincoli sull'autoveicolo o qualora non sia rispettabile la continuità delle trascrizioni farne specifico avvertimento all'intestatario, da documentare mediante la sua sottoscrizione dell'atto o con separata dichiarazione scritta.

d) Indicare nell'atto di autenticazione e nel repertorio il luogo del Comune nel quale l'atto è ricevuto.

§ 2 - Dell'esercizio della attività professionale

52. Salvo il caso previsto all'art. 54, è vietato al notaio l'esercizio della attività professionale presso sedi operative di agenzie o di intermediari di pratiche automobilistiche, o comunque il diretto collegamento con essi mediante raccolta e inoltro delle scritture presso il proprio studio.

53. Il notaio è tenuto a comunicare al Consiglio Notarile, secondo le indicazioni da esso impartite anche con carattere di periodicità, le modalità con cui esercita l'attività non occasionale, sia nella sede che fuori dalla sede e ogni mutamento successivo; nonché ad esibire o trasmettere al Consiglio, a richiesta, copia del repertorio e di atti e documenti, anche di natura fiscale, relativi ad attività svolte nel settore.

54. I Consigli notarili sono tenuti a promuovere nel territorio del Distretto forme organizzate e direttamente controllate per il ricevimento degli atti, anche mediante la costituzione di Uffici unici o di associazioni nel Distretto, al fine di garantire, per orario di assistenza e luogo di ricevimento, un efficiente servizio; con facoltà - ove ne ravvisino la opportunità - di organizzare l'attività anche in deroga al divieto di cui all'art. 51.

Sezione II

Delle vidimazioni

55. La vidimazione dei libri e delle scritture contabili deve essere eseguita con tempestività, contestualmente alla presentazione, ove possibile, e in ogni caso con sollecita messa a disposizione per il loro ritiro.

Nella esecuzione di vidimazioni non iniziali il notaio deve controllare che i libri siano bollati e numerati ai sensi di legge al nome del soggetto che li ha posti in uso e che le registrazioni e le scritturazioni siano continue e senza spazi in bianco.

56. Nell'esecuzione di vidimazioni non iniziali devono essere indicati i dati necessari alla diretta e completa individuazione della vidimazione, tra i quali la pagina nella quale essa è eseguita; di questi dati deve essere fatta annotazione nel repertorio.

Sezione III

Delle attività previste dalla legge n. 302/1998 e successive modifiche

57. I Consigli notarili distrettuali sono tenuti a porre in essere forme specifiche di vigilanza e controllo sulla osservanza dei doveri deontologici nelle attività da compiersi con riferimento alla legge 302/1998 e successive modifiche, con particolare attenzione agli aspetti previsti:

al paragrafo sulla illecita concorrenza;

al paragrafo sulla pubblicità;

ai paragrafi relativi ai rapporti con i colleghi e con il Consiglio notarile e ai rapporti con uffici, istituzioni e categorie professionali;

ai paragrafi sulla assunzione e/o astensione relativa all'incarico;

ai paragrafi inerenti la personalità, la segretezza e la imparzialità nella esecuzione della prestazione;

al paragrafo che impone la completezza e la esattezza del documento di provenienza notarile.

I Consigli notarili distrettuali dovranno inoltre attivare la massima vigilanza sulla attenzione, diligenza e prontezza di esecuzione che il notaio dovrà adottare nell'assolvimento degli incarichi e, stante la deroga di cui al secondo comma dell'art. 28 della legge professionale, su ogni possibile ipotesi di incompatibilità o di conflittualità che potesse manifestarsi nella esplicazione delle attività delegate.

58. I Consigli distrettuali adotteranno le più opportune iniziative per organizzare modalità di attuazione del lavoro idonee a garantire la migliore esplicazione di tutte le formalità esecutive di cui agli articoli 576 e seguenti del c.p.c.

59. Nella esecuzione degli incarichi affidatigli il notaio userà la diligenza dovuta secondo quanto previsto dalle vigenti regole deontologiche.

60. In relazione ai fini pubblicistici della normativa e alla particolare incidenza della propria attività su interessi di soggetti aventi con lui rapporti solo indiretti, il notaio adempirà ai suoi compiti nei tempi indicati nella delega e a tal fine i Consigli notarili distrettuali esplicheranno particolare vigilanza.

07A01977

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESARO E URBINO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, regolamento di applicazione del decreto-legge 22 maggio 1999, n. 251, si rende noto che con provvedimento del 29 gennaio 2007 è stato ritirato il marchio identificativo dei metalli preziosi numero 124 PS già assegnato all'impresa Tomassini Francesco, con sede a Pesaro, via Castelfidardo, 40, codice fiscale TMSFNC77D15G479X.

I punzoni in dotazione all'impresa sono stati restituiti alla Camera di commercio di Pesaro e Urbino che ha provveduto alla loro deformazione.

07A01946

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco indicato, hanno presentato nel secondo semestre del 2006, regolare dichiarazione di smarrimento dei quantitativi di punzoni sotto specificati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni smarriti
180 VE	Ca' de oro di Vianello Lauro e C. S.n.c.	Venezia	1

07A01941

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-051) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00